

Regione: Piemonte

1. ACQUE E ACQUEDOTTI

Delib.G.R. 24 novembre 1997, n. 31-23227 (1).

Legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13. Atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato, definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili e adozione della convenzione-tipo di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori.

(1) Pubblicata nel B.U. 24 dicembre 1997, n. 51, supplemento.

Premesso che:

- con la L.R. 20 gennaio 1997, n. 13, in attuazione degli articoli 8 e 9 della L. n. 36 del 1994, sono stati delimitati sei ambiti territoriali ottimali sulla base dei quali devono essere riorganizzati i servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad uso civile, nonché di fognatura e depurazione delle acque reflue, costituenti nel loro complesso il servizio idrico integrato, e sono state altresì disciplinate, coerentemente alla legge 8 giugno 1990 n. 142, le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nei suddetti ambiti territoriali;

- in fase di prima applicazione della richiamata normativa, l'Amministrazione regionale, costituita e resa operativa la Conferenza Regionale delle risorse idriche quale organismo di coordinamento e verifica delle funzioni di governo delle acque, ha altresì istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 64-17310 del 10 marzo 1997 l'Osservatorio regionale dei servizi idrici integrati, volto a garantire, attraverso la costituzione di una apposita banca dati, un appropriato sistema di informazione e di conoscenze a supporto di tutti gli Enti e organismi operanti nel settore;

- con deliberazione della Giunta regionale n. 36-18438 del 21 aprile 1997 sono stati adottati i criteri e gli indirizzi previsti dall'articolo 4, comma 5 della L.R. n. 13 del 1997 per la stipula della convenzione di costituzione delle Autorità d'Ambito, organi politici di indirizzo e controllo sulle attività di gestione rappresentative di tutti gli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale e che costituiscono la forma con la quale detti enti esercitano in modo associato le funzioni di governo del servizio idrico integrato.

Rilevato che ulteriori adempimenti cui l'Amministrazione regionale è chiamata al fine della complessiva realizzazione della riforma concernono particolari aspetti connessi più direttamente alle forme di erogazione del servizio e nello specifico:

- a) la definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi pubblici di gestione salvaguardabili ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della L.R. n. 13 del 1997;
 - b) l'adozione della convenzione-tipo e relativo disciplinare per la regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori, previsti all'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 13 del 1997;
- considerato che i suddetti adempimenti si inseriscono nel contesto della più ampia e complessa problematica inerente la definizione del modello organizzativo di gestione e l'individuazione delle modalità di produzione del servizio idrico integrato, rendendo opportuno il loro inserimento in un apposito atto di indirizzo sulla materia adottabile in ragione del disposto dell'articolo 3, comma 2 della L.R. n. 13 del 1997;
- rilevata altresì l'opportunità di fornire agli enti locali le suddette indicazioni sin dall'attuale fase di organizzazione istituzionale, affinché gli stessi, una volta costituitisi in Autorità d'ambito, dispongano di tutti gli elementi necessari ad un tempestivo e corretto esercizio delle funzioni loro demandate;
- rispettivamente l'adozione del modello organizzativo di gestione e l'individuazione delle modalità di produzione del servizio idrico integrato, la definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili, nonché la convenzione-tipo e relativo disciplinare di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori;
- sentita la Conferenza regionale delle risorse idriche di cui all'articolo 13 della L.R. n. 13 del 1997;
- sentita altresì la competente Commissione consultare nella seduta del 21 novembre 1997;
- visto l'articolo 17 della L.R. n. 51 del 1997;
- la Giunta regionale, con votazione espressa nei modi di legge, unanime

Delibera

- di adottare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 2 e 7, comma 3, lettera b) della L.R. 20 gennaio 1997, n. 13, l'atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato e definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili di cui all'allegato 1 costituisse parte integrante della presente deliberazione;

- di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 9, comma 2 della L.R. n. 13 del 1997, la convenzione-tipo e relativo disciplinare di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori di cui all'allegato 2 costituente parte integrante della presente deliberazione.

Allegato 1

Atto d'indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato e definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili ai sensi dell'art. 7 comma 3.

1. La definizione del modello organizzativo e l'individuazione delle modalità di produzione del servizio idrico integrato (articolo 3, comma 1 lettera d) L.R. n. 13 del 1997)

Nel dare attuazione alla legge Galli in materia di organizzazione del servizio idrico integrato la L.R. 20 gennaio 1997, n. 13 ha disciplinato gli aspetti inerenti la gestione in un'ottica evolutiva i cui tratti fondamentali sono rintracciabili in una serie di disposti dalla cui lettura coordinata emerge con chiarezza la volontà del legislatore regionale: ove non sia possibile optare da subito per il gestore unico ai sensi dell'articolo 7, comma 1 [1], le Autorità d'ambito possono avvalersi di più produttori del servizio per una fase transitoria che dovrà concludersi entro il termine massimo di dieci anni.

Sin dall'entrata in vigore della L. n. 36 del 1994 si trattò infatti di comprendere se le norme dedicate dalla legge Galli al nuovo sistema organizzativo postulasero necessariamente l'introduzione del gestore unico di ambito.

Sul piano ermeneutico è ben difficile sostenere che quella del gestore unico non costituisca norma generale, non solo per il dettato testuale dell'articolo, ma anche e soprattutto in ragione della finalità della legge, volta al superamento della frammentazione delle gestioni per mezzo della definizione di ambiti territoriali ottimali entro i quali poter applicare il nuovo regime tariffario delineato dagli articoli 13 e seguenti della L. n. 36 del 1994.

D'altro canto non poteva prescindersi dalla constatazione che la realtà del settore in Piemonte può rendere difficile un'applicazione immediata del principio di unicità della gestione, anche in considerazione della necessità di delimitare ambiti territoriali ottimali di dimensioni vaste in applicazione dei criteri di cui all'articolo 8 della L. n. 36 del 1994 ed in funzione dell'esigenza di precostituire bacini d'utenza in grado di "sopportare" una ricaduta tariffaria idonea agli investimenti da compiersi.

Il legislatore regionale ha pertanto optato per una soluzione di gradualità della riforma, tracciando un percorso che, pur partendo da un'eventuale pluralità delle gestioni, conduce necessariamente alla gestione unitaria dei servizi idrici tramite la preventiva definizione di un modello di sviluppo dell'organizzazione gestionale che consenta entro il decennio l'applicazione della tariffa d'ambito di cui all'articolo 8 della L.R. n. 13 del 1997, definita quale corrispettivo del servizio idrico integrato pagato dall'utenza nell'intero ambito territoriale ottimale.

Infatti, tra le fondamentali competenze delle Autorità d'ambito è contemplata, e non a caso, la definizione del modello organizzativo di gestione (articoli 3, comma 1 lettera d e 5, comma 2, lett. b), all'interno del quale deve procedersi all'individuazione delle forme di gestione del servizio idrico integrato e, in caso di pluralità delle gestioni, identificarsi il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle attività tra la pluralità dei soggetti gestori finalizzata alla loro successiva e graduale aggregazione (articolo 7, comma 5).

Da quanto sopra illustrato consegue che tutte le scelte fondate sui disposti la cui applicazione può condurre alla pluralità di gestioni e precisamente:

- l'articolo 10, comma 3 della L. n. 36 del 1994 (richiamato dall'articolo 9, comma 7 della L.R. n. 13 del 1997) che prevede il mantenimento fino alla loro naturale scadenza delle concessioni di servizi in essere alla data di entrata in vigore della legge nazionale;

- l'articolo 7, comma 2 della L.R. n. 13 del 1997, ove è previsto che le Autorità d'ambito possano affidare la gestione del servizio idrico integrato anziché ad un unico gestore ad una pluralità di soggetti, purché ciò avvenga nel rispetto dei criteri di interesse generale dell'intero ambito, di qualità del servizio prestato all'utenza, di risparmio nei costi di gestione ed a condizione che ciascuno dei soggetti, per la porzione di

territorio servita, provveda alla gestione unitaria dell'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;

- l'articolo 7, comma 3 della L.R. n. 13 del 1997, che consente a determinate condizioni di salvaguardare organismi pubblici di gestione esistenti ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della L. n. 36 del 1994, purché i medesimi provvedano entro i successivi cinque anni alla gestione sovracomunale unitaria del servizio idrico integrato;

- l'articolo 9, comma 6 della L.R. n. 13 del 1997, a norma del quale le aziende speciali, gli enti e i consorzi pubblici esercenti i servizi anche in economia esistenti alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla data di stipulazione della convenzione con il gestore prescelto ovvero fino alla data stabilita dalla convenzione stessa devono trovare nel modello organizzativo di gestione una compiuta e coordinata valutazione, nonché un progetto di sviluppo coerente al raggiungimento dell'obiettivo finale.

Il suddetto modello organizzativo dovrà pertanto essere informato ai principi di:

- temporaneità della pluralità delle gestioni;
- interesse generale dell'intero ambito;
- qualità del servizio prestato all'utenza;
- risparmio nei costi di gestione.

2. La salvaguardia degli organismi pubblici di gestione esistenti. Modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza (articolo 7, comma 3 della L.R. n. 13 del 1997)

La L.R. n. 13 del 1997 dispone che possono essere salvaguardati, ai sensi dell'articolo 9, comma 4 della L. n. 36 del 1994, gli organismi pubblici di gestione esistenti (Aziende speciali comunali o consortili, Società pubbliche o miste) che rispondono ai seguenti requisiti:

- a) gestire il servizio idrico direttamente con una propria struttura organizzata per lo svolgimento delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo;
- b) avere operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza valutati secondo modalità di analisi determinate dalla Giunta regionale;
- c) essere in grado di rispettare i livelli minimi dei servizi definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) della L. n. 36 del 1994 [2].

Alla luce di quanto esposto al punto precedente ed in ragione della natura stessa delle c.d. disposizioni di "salvaguardia", l'Istituto in questione riveste carattere di norma eccezionale, perché volta a consentire la deroga al principio generale di unicità della gestione d'ambito solo nel caso in cui si renda opportuno far salva una gestione pubblica, talmente efficace sul piano della qualità e dell'economicità dei servizi prestati, che il suo superamento costituirebbe una diseconomia per l'intero ambito.

Consequentemente non sarà sufficiente riscontrare la presenza dei requisiti di legge in rapporto al soggetto gestore di per sé considerato nella sua attuale configurazione, bensì occorrerà una positiva valutazione della compatibilità della salvaguardia con:

- l'economicità, l'efficacia e l'efficienza dell'intero ambito;
- l'effettiva possibilità di conseguire da parte dei soggetti salvaguardati entro i cinque anni la gestione sovracomunale unitaria prevista dall'articolo 7, comma 4 della L.R. n. 13 del 1997;
- le ipotesi di sviluppo formulate nel modello organizzativo ai fini del raggiungimento entro i dieci anni dell'obiettivo finale di unitarietà della gestione dell'intero ambito.

Per quanto concerne nello specifico i requisiti di legge necessari ai fini dell'eventuale salvaguardia nell'accezione sopra delineata, si determina - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7, comma 3, lettera b) della L.R. n. 13 del 1997 - che possano essere salvaguardati gli enti pubblici gestori che, oltre a gestire il servizio idrico direttamente con una propria struttura organizzata per lo svolgimento delle attività prevalenti connesse al servizio medesimo ed essere in grado di rispettare i livelli minimi dei servizi definiti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera g) della L. n. 36 del 1994, abbiano operato secondo principi di economia, efficacia ed efficienza valutati attraverso le seguenti verifiche e controlli:

1. consistenza e solidità economico - finanziaria commisurata alla dimensione dell'area e dell'utenza servite, comprovata dai bilanci degli ultimi tre anni e da attestazioni di solvibilità di tipo bancario;
2. stato degli impianti e processo di rinnovamento ed adeguamento degli stessi alle esigenze dinamiche dell'utenza, comprovati anche dall'aver sviluppato negli ultimi tre anni investimenti per il miglioramento qualitativo e l'integrazione del servizio attraverso l'utilizzo di fondi propri;
3. costi di gestione unitari, accertati mediante l'esame dei bilanci, inferiori alla tariffa media praticata e comunque confrontabili con i costi unitari medi regionali;
4. analisi del livello qualitativo del servizio erogato verificando, dalla documentazione in possesso dell'ente, la corrispondenza tra i controlli di qualità effettuati e le prescrizioni del D.P.R. n. 236 del 1988 in merito alle

acque potabili e della L. n. 319 del 1976, nonché della L.R. n. 13 del 1990 per quanto riguarda le acque reflue;

5. controllo dell'adeguatezza degli interventi effettuati per la protezione delle risorse idropotabili nelle zone di tutela assoluta e di rispetto alle prescrizioni di cui al D.P.R. n. 236 del 1988.

6. verifica che, attraverso il mantenimento della gestione salvaguardata, non si determinino diseconomie di scala o lievitazioni di costi che portino nocumento all'interesse generale dell'intero ambito;

In ragione del fatto che spetta solo ed esclusivamente all'Autorità d'ambito determinarsi in ordine alla convenienza di concedere la salvaguardia, tenuto conto dei vantaggi e degli svantaggi che la medesima può arrecare alla gestione complessiva del territorio dell'ambito, il legislatore ha demandato alla Giunta Regionale unicamente la definizione delle su riportate modalità di analisi, al fine di lasciare agli enti locali lo spazio e la discrezionalità sufficienti ad apprezzare sul piano concreto i singoli casi sui quali esprimersi in modo positivo o negativo alla luce del modello organizzativo prescelto.

In proposito si richiamano pertanto i disposti degli articoli 20 e 26 dell'atto di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 36-18438 del 21 aprile 1997 che, allo scopo di garantire il corretto rapporto istituzionale voluto dalla legge regionale tra gli enti locali costituiti in Autorità d'ambito, rispettivamente prevedono che:

- ove non sia proposto un gestore unico per l'intero ambito, sia adottata una c.d. procedura rinforzata che, per l'approvazione del modello organizzativo e delle forme di gestione, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti, contempra - oltre alla maggioranza dei voti che rappresentino i due terzi delle quote in Conferenza - l'assenza di voto contrario dei rappresentanti degli enti locali il cui territorio è interessato; una seconda seduta, da convocarsi non prima di un mese, potrà consentire comunque l'approvazione ove votata a maggioranza dei tre quarti dei componenti la Conferenza;

- sempre con riferimento alla scelta del modello organizzativo e delle forme di gestione, ivi compresa la salvaguardia degli organismi esistenti, siano adottate forme di consultazione preventive al procedimento deliberativo della Conferenza, nell'ambito delle quali i Sindaci delle aree territoriali omogenee ed i Presidenti di Comunità Montana raccolgano le osservazioni degli enti locali dagli stessi rappresentanti recepimento gli eventuali indirizzi cui attenersi in sede di Conferenza.

Preme infine rammentare che, nell'attuale situazione, i soggetti salvaguardabili generalmente assommano le funzioni di governo che nel nuovo assetto delineato dalla L.R. n. 13 del 1997 sono invece proprie dell'insieme degli enti locali costituiti in Autorità d'ambito (programmazione dei livelli servizio, definizione dei programmi di intervento, determinazione della tariffa, ecc.) e le funzioni di vera e propria erogazione del servizio che caratterizzeranno in futuro i soggetti gestori.

Nei procedimenti di analisi e verifica delle situazioni in cui viene proposta la salvaguardia in esame questo aspetto dovrà essere preliminarmente chiarito, in quanto il soggetto eventualmente salvaguardato dovrà in ogni caso adeguarsi al nuovo sistema di separazione tra le funzioni di governo e quelle di erogazione del servizio, adeguando il suo assetto costitutivo alla nuova configurazione di carattere esclusivamente operativo e gestionale.

3. La prosecuzione temporanea delle gestioni, anche in economia, affidate ad aziende speciali, enti e consorzi pubblici esercenti i servizi idrici alla data di costituzione dell'Autorità d'ambito (articolo 9, comma 6 della L.R. n. 13 del 1997)

Tra le disposizioni che si sono citate al punto 1 del presente atto tra quelle che possono provocare una iniziale pluralità di gestioni all'interno di uno stesso ambito compare l'articolo 9, comma 6 della L.R. n. 13 del 1997.

In proposito preme rilevare come la disposizione in questione sia per sua natura norma transitoria, volta a garantire l'assenza di soluzioni di continuità nell'erogazione di servizi essenziali quali i servizi idrici, nelle more di organizzazione delle Autorità d'ambito e dell'adozione degli atti che alla stessa competono per l'effettiva realizzazione della riforma del settore.

Il disposto in questione non legittima pertanto il mantenimento ad libitum di gestioni in economia, escluse sia dalla L. n. 142 del 1990 sia dalla

L. n. 36 del 1994 in ragione delle caratteristiche del servizio, ovvero di altre forme di gestione pubblica che non abbiano superato il vaglio della salvaguardia disciplinata dall'articolo 7, comma 3 della L.R. n. 13 del 1997.

Scopo del legislatore è al contrario quello di consentire la prosecuzione delle suddette forme di erogazione del servizio solo fino alla stipula della convenzione tra l'Autorità d'ambito ed il nuovo gestore ovvero fino alla data stabilita nella stessa convenzione in ragione di un programma di graduale "assorbimento" delle gestioni in esame secondo quanto definito nel modello organizzativo di gestione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d) L.R. n. 13 del 1997.

4. Il riconoscimento delle concessioni esistenti (articolo 9, comma 7 della L.R. n. 13 del 1997)

Ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della L.R. n. 13 del 1997 le Autorità d'ambito, previa verifica della sussistenza dei requisiti, provvedono con apposito atto al riconoscimento delle concessioni di servizio di cui all'articolo 10, comma 3 della L. n. 36 del 1994, il quale testualmente recita: "Le società e le imprese consortili concessionarie di servizi alla data di entrata in vigore della presente legge ne mantengono la gestione fino alla scadenza della relativa concessione".

Dai disposti della norma statale in questione si evince che:

a) sono riconoscibili le sole concessioni di servizio in essere alla data di entrata in vigore della L. n. 36 del 1994 (3 febbraio 1994) e non quelle rilasciate successivamente a tale data;

b) i soggetti concessionari riconoscibili sono soltanto società ed imprese consortili private, atteso che il destino delle forme pubbliche di gestione (Aziende speciali comunali o consortili, Società pubbliche o miste) è già disciplinato dall'articolo 9, comma 4 e dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 10 della legge Galli.

Sarà pertanto compito dell'Autorità d'ambito procedere alla verifica della sussistenza dei sopraccitati requisiti, secondo una procedura che potrà svolgersi nei seguenti termini:

- lente locale concedente notifica all'Autorità d'ambito l'esistenza del rapporto concessorio per la gestione dei propri servizi idrici, allegando il contratto di concessione in essere;

- gli Uffici dell'Autorità d'ambito procedono alla verifica relativa alla data di stipula del contratto di concessione in epoca antecedente al 3 febbraio 1994 e alla natura giuridica del concessionario;

- la Conferenza dell'Autorità d'ambito, con la maggioranza e le eventuali procedure rinforzate previste dalla convenzione istitutiva della stessa Autorità [3], procederà all'atto di riconoscimento delle concessioni rispondenti ai requisiti di legge.

Considerato che a seguito del riconoscimento si determinerà una pluralità di soggetti gestori, il relativo provvedimento dovrà richiamare espressamente le norme di coordinamento a tal fine stabilite nel modello organizzativo di gestione approvato dall'Autorità d'ambito.

NOTE:

[1] ove è previsto che "Le Autorità d'ambito affidano la gestione del servizio idrico integrato nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3 lettere b) ed e) della L. n. 142 del 1990, come integrato dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 (Interventi urgenti di finanza pubblica), e dall'articolo 25, comma 1 della L. n. 142 del 1990"

[2] vedasi in proposito il D.P.C.M. 4 marzo 1996 "Disposizioni in materia di risorse idriche"

[3] su cui vedasi nuovamente l'atto di indirizzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 21 aprile 1997, n. 36-18438

Allegato 2

Convenzione - tipo e relativo disciplinare di regolazione dei rapporti tra l'autorità d'ambito e i soggetti gestori (art. 9, comma 2)

CONVENZIONE - TIPO E RELATIVO DISCIPLINARE DI REGOLAZIONE DEI RAPPORTI TRA L'AUTORITÀ D'AMBITO E I SOGGETTI GESTORI L'Autorità dell'Ambito n.di cui all'articolo 2 della L.R. 20 gennaio 1997, n.13,con sede (presso) invia, in persona del suo Dirigente pro-tempore, Dr., nella qualità di rappresentante legale, in nome e per conto degli enti che l'hanno costituitaaaffidaa) al Consorzio costituito ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n.142,con sede invia, in persona del legalerappresentante pro-tempore, Dr., così come da atto costitutivo allegato in copia al presente atto ovvero b) alla Società, costituita ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lett. e), della legge 8giugno 1990, n. 142, con sede invia in persona del legalerappresentante pro-tempore Dr., così come da atto costitutivo allegato in copia al presente atto ovvero c) alla Società, nella qualità di concessionaria di pubblico servizio ,ai sensidell'articolo 22 , comma 3, lett. b), della legge 8 giugno 1990, n. 142, con sede invia, in persona del legale rappresentante pro-tempore,Dr., così come da atto costitutivo allegato in copia al presente attoche ne assume lobbiligola gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e alla L.R. 20 gennaio 1997, n. 13, nei limiti di oggetto e alle condizioni indicate dal seguente disciplinare.

Capo I
Elementi essenziali del rapporto

Art. 1

Oggetto.

1. Il presente atto, anche a mezzo dei relativi allegati, definisce nel territorio di cui all'Allegato A la gestione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e alla L.R. 20 gennaio 1997, n. 13, comprensiva della captazione, adduzione e distribuzione di acqua per usi civili e, a mezzo di reti differenziate, per usi industriali, nonché di fognatura e depurazione di acque reflue, della relativa riutilizzazione, del conferimento dei residui della depurazione agli appositi centri di smaltimento e del controllo sugli scarichi in pubbliche fognature.
2. La gestione del servizio idrico integrato, oltre al reperimento delle risorse finanziarie necessarie a dare attuazione al Programma degli interventi, comprende anche la relativa progettazione, lo svolgimento delle procedure di appalto e direzione dei lavori in esso previsti, la cui costruzione il gestore si obbliga ad affidare a terzi secondo le norme vigenti in materia.
3. La gestione del servizio è definita dalle direttive degli organi statali, regionali o dell'Autorità d'ambito. Il presente atto, anche a mezzo dei relativi allegati, individua le categorie di destinatari, le modalità e gli standard minimi di gestione del servizio pubblico, gli oneri e i relativi costi sociali, i fini di pubblico interesse e le modalità per perseguirli.

Art. 2

Destinatari del servizio.

1. I residenti, abitanti o domiciliati nel territorio di cui all'Allegato A possono pretendere dal gestore le prestazioni inerenti il servizio idrico integrato secondo la relativa disciplina giuridica, ivi compresa l'osservanza del presente atto e delle direttive statali, regionali e dell'Autorità d'ambito.
2. Il gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso gli utenti della gestione del servizio idrico integrato, anche se attuata in esecuzione del presente atto, delle direttive, degli atti di controllo o vigilanza del Autorità d'ambito, sollevando quest'ultima da ogni responsabilità.
3. Il gestore eroga i servizi affidati secondo le migliori condizioni tecnico - imprenditoriali adeguate alle diverse categorie di utenti, osservando imparzialmente gli standard definiti dal presente atto o dalle direttive statali, regionali o dell'Autorità d'ambito.

Art. 3

Tariffe e condizioni di fornitura.

1. La tariffa e il relativo piano, i prezzi, le condizioni di fornitura ed i contributi di allacciamento alla rete pubblica da parte degli utenti sono determinati dall'Autorità in conformità alle vigenti norme in materia.
2. L'Autorità approva il Regolamento d'utenza di cui all'Allegato B che costituisce parte integrante al presente atto, ove sono anche dettagliate la tariffa, le relative modalità di applicazione e riscossione. Alle modificazioni del Regolamento si applica il successivo articolo 12.

Art. 4

Carta dei servizi e legittimazione degli utenti.

1. Il gestore si impegna, in conformità al D.P.C.M. 27 gennaio 1994, a verificare periodicamente i livelli di qualità del servizio, con mezzi di rilevazione diretta del gradimento da parte degli utenti, riferendo all'Autorità d'ambito i risultati e le relative procedure.2. L'adempimento alle prescrizioni indicate dalla Carta dei servizi e del Regolamento d'utenza vale inadempimento parziale del servizio e gli utenti possono ottenere quanto meno il previsto pagamento di una penale di valore non inferiore a quella indicata al successivo articolo 18, comma 2 per il ritardo nella gestione, salvo l'eventuale maggiore risarcimento per essi previsto. A garanzia del pagamento dei succitati obblighi il gestore stipula polizza fideiussoria per un valore non inferiore a lire3. Il gestore è tenuto verso gli utenti all'osservanza dei doveri di accesso ai documenti inerenti il servizio pubblico stabiliti dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241; si impegna a mantenere per tutta la durata del servizio uffici di relazione con il pubblico idonei a ricevere le richieste degli utenti e ad offrire ogni informazione sulle condizioni, sulla qualità, sulle modalità e sullo sviluppo del servizio idrico integrato, nonché sul rispetto da parte del gestore della disciplina tecnica e giuridica vigente.4. Il gestore si

impegna a dare immediato corso alle denunce di disservizio degli utenti mantenendo un servizio di reperibilità e pronto intervento 24 ore su 24 per riparazioni, guasti, dispersioni, interruzioni o altre situazioni di emergenza, in conformità alle direttive dell'Autorità d'ambito.

Capo II - I poteri dell'Autorità d'ambito

Art. 5
Atti dell'Autorità.

1. L'Autorità d'ambito determina gli indirizzi di gestione del servizio idrico integrato con l'approvazione di piani e programmi e con l'emanazione di direttive, nonché compie atti di ispezione, controllo e vigilanza sulla gestione stessa.
2. Gli atti dell'Autorità d'ambito e relative modificazioni vincolano il gestore, salva l'individuazione degli eventuali oneri di servizio pubblico di cui al successivo articolo 12.

Art. 6
Piani e programmi.

1. Il Programma degli interventi ha ad oggetto per l'intero Ambito lo sviluppo e l'ammodernamento delle reti e degli impianti.
2. Il Piano economico - finanziario della gestione del servizio idrico integrato accompagna il Programma degli interventi ed è redatto secondo i modelli di cui all'Allegato C.

Art. 7
Direttive ed atti di interpretazione.

1. L'Autorità d'ambito può emanare direttive o atti di interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto del presente atto e dei piani o programmi dell'Autorità.
2. Gli Uffici dell'Autorità d'ambito possono emanare atti di interpretazione delle modalità di gestione dei servizi che meglio rispondano agli interessi degli utenti e degli enti costitutivi dell'Autorità.

Art. 8
Controllo sull'erogazione del servizio.

1. L'Autorità d'ambito, anche a mezzo di sistemi informativi, effettua i controlli e le verifiche opportune sull'attuazione dei propri atti.
2. Fermo restando il potere di vigilanza e controllo previsto dalla legge, il gestore presenta all'Autorità d'ambito entro il mese di ottobre di ogni anno una relazione sull'attuazione degli atti dell'Autorità ed in particolare del Programma degli interventi e del relativo Piano economico - finanziario, allegando i documenti a tal fine necessari e gli altri documenti espressamente richiesti.
3. Nella relazione sono indicati anche i dati tecnici, economici e statistici di gestione idonei a rappresentare il possibile sviluppo del sistema di erogazione del servizio, nonché proposte anche alternative di gestione volte ad un progressivo miglioramento.

Art. 9
Vigilanza sulla gestione.

1. L'Autorità d'ambito può procedere ad ispezioni e ad ogni altro atto utile a verificare la gestione dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici, di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.
2. I Sindaci degli enti che hanno costituito l'Autorità d'ambito, o loro incaricati, possono procedere ad inchieste od atti di ispezione sulla gestione del servizio. Ad essi si applica l'articolo 31, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il gestore si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria, nonché ad inviare le informazioni richieste dall'Autorità o suoi incaricati anche ai sensi dell'articolo 26 della L. n. 36 del 1994, nonché dell'articolo 11 della L.R. n. 13 del 1997.
4. In caso di inadempimento ed ove l'interesse pubblico lo esiga l'Autorità d'ambito può disporre, previa diffida, che l'esercizio del servizio oggetto del presente atto avvenga in via sostitutiva e in danno del gestore.

Capo III

Obblighi, oneri e legittimazione del gestore

Art. 10

Obblighi di gestione.

1. Il gestore si obbliga a conformare la propria attività ai criteri di efficienza ed efficacia del servizio, osservando l'equilibrio economico - finanziario della gestione di cui all'Allegato D.
2. Il gestore si impegna, durante il rapporto oggetto del presente atto, ad attuare le direttive, i piani e i programmi e gli atti di interpretazione dell'Autorità nei limiti indicati dai precedenti articoli 6 e 7, nonché dal successivo articolo 12.
3. Il gestore, in osservanza del principio della separazione tra attività di gestione del servizio idrico integrato e costruzione di cui all'articolo 1, si obbliga a dare attuazione al Programma degli interventi garantendo le risorse a tal fine necessarie in conformità al Piano economico - finanziario ed assume gli obblighi e gli oneri relativi alle garanzie finanziarie ed assicurative secondo i modelli indicati dall'Allegato E.
4. Il gestore è tenuto a pagare all'Autorità d'ambito un canone annuo per l'affidamento del servizio definito in lire

Art. 11

Controllo degli scarichi in pubbliche fognature.

1. Il gestore esercita il controllo sugli scarichi nelle pubbliche fognature relative al servizio ad esso affidato, definisce le necessarie norme tecniche ed è legittimato al rilascio delle relative autorizzazioni.
2. Dell'esercizio dei compiti sopra indicati il gestore risponde ai terzi e alle autorità competenti secondo le norme vigenti, manlevando l'Autorità d'ambito e gli enti che la costituiscono da ogni responsabilità.

Art. 12

Oneri di servizio pubblico.

1. Il gestore può opporsi agli atti dell'Autorità quando gli stessi importino indebite limitazioni alla propria autonomia imprenditoriale ovvero per eventuali aggravati economici nella gestione del servizio, con particolare riferimento sia alla definizione delle attività che costituiscono oneri di servizio pubblico, sia al valore dei conseguenti costi sociali.
2. Costituiscono oneri di servizio pubblico quelle attività affidate dall'Autorità d'ambito al gestore che nessun imprenditore spontaneamente svolgerebbe, perché estranee alle strategie di gestione dichiarate all'atto di affidamento del servizio ovvero in ragione della insufficiente remunerazione che tali attività possono assicurare.
3. L'opposizione presentata entro due mesi dalla comunicazione del documento contenente gli oneri, non accolta dall'Autorità d'ambito entro i successivi tre mesi, è sciolta dall'interessato secondo le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente atto.

Art. 13

Beni destinati al pubblico servizio.

1. Al gestore è dato l'uso dei beni, ivi compresi opere ed impianti, necessari all'erogazione del servizio secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto.
2. Il gestore garantisce l'efficienza degli impianti e delle apparecchiature, nonché il rispetto delle norme giuridiche e tecniche di sicurezza, apportandovi le migliorie e le sostituzioni necessarie, con obbligo al venire meno della gestione di trasferirli in conformità al presente atto.

3. Il gestore con la sottoscrizione del presente atto dichiara di avere preso visione dei beni destinati al pubblico servizio e di accettarli nelle condizioni di fatto e di diritto in cui si trovano.
4. Il gestore acquisisce le provviste, i materiali di magazzino e gli automezzi che sono connessi alla gestione del servizio secondo i relativi prezzi di mercato, individuati in contraddittorio con l'Autorità d'ambito.

Art. 14

Inventario dei beni.

1. Il gestore tiene un registro degli inventari avente ad oggetto tutte le immobilizzazioni, materiali e immateriali, essenziali alla gestione del servizio, annotando per ciascuna di esse il relativo stato di consistenza e funzionalità, nonché la conformità alle norme vigenti.
2. Eventuali sostituzioni, dismissioni ed attivazioni di nuovi impianti ed ogni vicenda relativa ai beni sopraindicati è annotata sul registro degli inventari e produce effetto con la comunicazione all'Autorità d'ambito, anche per estratto.
3. L'inventario è costituito in prima redazione in contraddittorio tra l'Autorità d'ambito e il gestore.

Art. 15

Strade e beni in proprietà degli enti pubblici.

1. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per tutta la durata del rapporto, gli enti costitutivi dell'Autorità d'ambito non permettono a terzi di realizzare opere che interferiscano con gli impianti di gestione del servizio idrico integrato senza l'autorizzazione del gestore. Gli interessati sono comunque tenuti all'osservanza delle norme indicate all'Allegato F.
2. Gli enti proprietari e per essi l'Autorità d'ambito concedono al gestore per tutta la durata del rapporto l'uso degli immobili necessari alla posa delle tubazioni e all'erogazione del servizio. Dell'occupazione è data pronta comunicazione agli enti proprietari.
3. Le tasse, imposte o corrispettivi di occupazione di suolo pubblico sono pagati dal gestore direttamente agli enti proprietari in conformità alle leggi vigenti.

Art. 16

Legittimazione.

1. Il gestore subentra in tutti i rapporti attivi e passivi delle gestioni preesistenti ad esso trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, ivi comprese le imposte, tasse ed ogni altra obbligazione pubblica conseguente all'erogazione del servizio, ed è legittimato a chiedere ai terzi le autorizzazioni, i nulla osta, le concessioni o gli assensi comunque denominati, necessari alla gestione del servizio, subentrando agli enti e per essi all'Autorità d'ambito nelle procedure relative a pratiche ancora in corso.
2. Ai sensi dell'articolo 62 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, il gestore subentra nei rapporti di lavoro esistenti alla data di sottoscrizione del presente atto ed inerenti alle gestioni ad esso affidate, salvo diversa disposizione di legge regionale.
3. Il gestore è esclusivamente e direttamente responsabile verso i terzi per danni conseguenti all'attività di gestione dei servizi affidati, anche ove svolta in attuazione del presente atto, dei piani o dei programmi, delle direttive o degli altri atti, anche di controllo o vigilanza, dell'Autorità d'ambito, manlevando questa e gli enti che l'hanno costituita da ogni responsabilità.
4. In caso di danni recati ai beni destinati al servizio il gestore provvede alla sollecita restituzione in efficienza degli impianti ed è legittimato a promuovere nei confronti dei responsabili le azioni necessarie a propria tutela.

Capo IV

Vicende del rapporto di gestione

Art. 17

Durata, modificazione e cessione del rapporto.

1. Il presente atto integra la disciplina giuridica della forma di gestione del servizio prescelta dall'Autorità d'ambito e ne segue le relative vicende giuridiche, ivi compreso il compimento del termine indicato per ciascuna di esse.
2. Gli effetti economici derivanti dall'esecuzione di oneri di servizio pubblico possono essere oggetto di revisione periodica secondo le norme indicate al precedente articolo 12.
3. L'attribuzione del servizio pubblico non può essere oggetto di cessione, concessione o sub-concessione a terzi.

Art. 18

Inadempimento parziale

1. Eventuali inadempimenti ai piani, programmi e direttive dell'Autorità d'ambito sono contestati per iscritto al gestore, fissando un congruo termine per la possibile eliminazione, nonché per la presentazione delle necessarie giustificazioni.2. Il gestore è tenuto al pagamento all'Autorità d'ambito di una penale per ogni ora o frazione di essa di ritardo nell'adempimento del servizio all'utenza, pari a lireper un massimo di n. utenti, pari a lireper un massimo di n. utenti,, fermo restando il diritto degli utenti di ottenere il pagamento della penale e del risarcimentodell'ulteriore maggior danno disciplinato dal precedente articolo 4.3. Salvo il risarcimento dell'ulteriore maggiore danno, il gestore è tenuto comunque al pagamento di una penale pari all'iper ogni mese o frazione di esso di ritardo nell'adempimento degli atti dell'Autorità d'ambito.4. Ove il ritardo sia relativo all'attuazione del Programma degli interventi la penale di cui al comma precedente non può essere inferiore per ogni anno al 5% del valore dell'investimento iscritto nel Programma nell'anno medesimo e non realizzato; la penale non estingue il diritto dell'Autorità d'ambito di pretendere il trasferimento delle somme corrispondenti al mancato investimento, né la possibilità di far valere la cessazione del rapporto ai sensi del successivo articolo 19, comma 4.

Art. 19

Decadenza e risoluzione del rapporto.

1. Il rapporto cessa per decadenza ed è risolto di diritto per dismissione del servizio, per cessione o sub-concessione a terzi, per il venire meno della forma di gestione o delle altre condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del servizio idrico, nonché a seguito di sentenza che dichiara il fallimento o per le altre cause che determinano lo scioglimento o il venire meno del gestore ovvero per impossibilità di questi di proseguire l'attività.
2. In applicazione dell'articolo 7, comma 6 della L.R. n. 13 del 1997, il rapporto cessa per decadenza ed è inoltre risolto di diritto ove il gestore assuma direttamente o indirettamente, anche congiuntamente ad altri, una gestione del servizio idrico integrato che copra più del 60% della popolazione residente nella Regione Piemonte.
3. L'Autorità d'ambito può risolvere il rapporto qualora il gestore sia posto in liquidazione o se non è stata osservata la diffida conseguente all'inadempimento ed avente ad oggetto la rimozione o riparazione entro congruo termine delle cause di interruzione dei servizi per tempi superiori a 3 giorni consecutivi, imputabili a dolo o colpa del gestore, nonché per gravi violazioni delle disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per gravi inadempienze del presente disciplinare, della Carta dei Servizi o delle legittime disposizioni dell'Autorità.
4. La mancata attuazione del Piano degli interventi, oltre alla penale di cui al precedente articolo 18, importa decadenza e risoluzione di diritto del rapporto oggetto del presente atto ogni qualvolta il gestore sia stato inadempiente con fatti che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto stesso.

Art. 20

Obblighi e garanzie.

1. Ferma restando la disciplina infra indicata sul riscatto di cui al successivo articolo 21, alla cessazione del rapporto i contratti d'utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio sono trasferiti senza oneri o corrispettivi all'Autorità d'ambito o ad altri dalla stessa indicati, in buono stato di conservazione o ripristino e comunque in condizioni idonee all'uso cui sono destinati e al buon funzionamento del servizio.
2. Gli altri contratti, i debiti e crediti relativi alla gestione del servizio sono trasferiti al nuovo gestore ai sensi degli articoli 2558 - 2560 del Codice civile.

3. Le garanzie finanziarie ed assicurative seguono le prescrizioni e le altre cause di cessazione delle obbligazioni e con il consenso dell'Autorità possono essere ridotte in ragione di esse.

Art. 21

Riscatto.

1. Nel caso di riscatto anticipato del servizio ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e del relativo regolamento di esecuzione, spetta al concessionario una indennità nei limiti indicati al comma successivo.
2. L'indennità è pari al valore del capitale apportato dal concessionario e non ancora ammortizzato, maggiorato del profitto che gli viene a mancare, definito nella misura della media dei profitti industriali annui dell'ultimo quinquennio che questi ha dichiarato ai fini delle imposte dirette per il ramo d'affari oggetto del presente atto, moltiplicato per il numero di anni che residuano alla scadenza della concessione, sino ad un massimo di quattro.
3. Nelle altre forme di gestione trovano applicazione le norme sullo scioglimento e liquidazione previste per ciascun ente. In ogni caso ai privati che partecipano alla gestione non spettano valori di liquidazione proporzionalmente superiori a quelli indicati al comma precedente.

Art. 22

Clausola compromissoria.

1. Qualunque controversia tra l'Autorità d'ambito ed il gestore in ordine ai rapporti derivanti dal presente atto che abbiano ad oggetto diritti disponibili e la cui tutela non è inderogabilmente attribuita all'autorità giudiziaria, è decisa da un Collegio arbitrale di tre componenti, uno nominato dall'Autorità d'ambito, l'altro dal gestore ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Autorità, che nominerà anche l'arbitro non indicato da una delle parti, su invito dell'altra, trascorsi venti giorni dall'invito stesso.
2. Gli arbitri decideranno secondo diritto garantendo il contraddittorio tra le parti.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 23

Concessioni preesistenti salvaguardate dalla legge.

1. All'Allegato G del presente atto sono indicate le gestioni che la legge ha salvaguardato sino alla scadenza per esse prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della L. n. 36 del 1994.
2. Tali gestioni sono soggette al coordinamento indicato al successivo articolo 26.
3. Il presente atto è comunicato ai legali rappresentanti dei concessionari indicati al comma 1.

Art. 24

Gestioni salvaguardate dall'Autorità

1. All'Allegato H della presente convenzione sono indicate le gestioni che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della L.R. n. 13 del 1997, sono state salvaguardate dall'Autorità d'ambito, poiché la medesima non ha provveduto alla individuazione di un gestore unico per l'intero ambito.
2. Tali gestioni sono soggette al coordinamento indicato all'articolo 26.
3. I titolari delle gestioni salvaguardate dall'Autorità sottoscrivono il presente atto unitamente al gestore prescelto per il coordinamento della gestione dell'intero ambito e ne assumono i relativi obblighi con riferimento al territorio e alla parte di servizio oggetto di salvaguardia.

Art. 25

Gestore d'ambito

1. I gestori indicati all'articolo precedente si

obbligano entro anni dalla sottoscrizione del presente atto a pervenire ad una struttura unitaria che per l'intero ambito assuma gli obblighi di cui alla presente convenzione. 2. Decorso infruttuosamente il termine indicato al comma precedente, le gestioni ivi indicate decadono di diritto dal rapporto a seguito della deliberazione dell'Autorità d'ambito che provvede sulla nuova gestione del servizio idrico integrato per l'intero ambito, la quale ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Art. 26

Coordinamento delle gestioni

1. Il gestore si impegna a rispettare le disposizioni di coordinamento definite dal modello organizzativo di gestione approvato dall'Autorità d'ambito, la cui prima formulazione costituisce l'Allegato I della presente convenzione.
2. L'Autorità d'ambito definisce con direttiva il coordinamento della pluralità di produttori del servizio, indicando modalità e termini per una maggiore efficienza, efficacia ed economicità nell'erogazione del servizio all'utenza.

Art. 27

Cessazione delle gestioni in salvaguardia

1. Ogni qualvolta cessi per qualsiasi causa il preesistente rapporto giuridico salvaguardato dalla legge o per atto dell'Autorità d'ambito, il gestore unico o quello con poteri di coordinamento subentra nella gestione alle stesse condizioni indicate dal presente atto.

Allegato A

Territorio di gestione del servizio idrico integrato (2)

- (2) Si omette perché non pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Allegato B

Regolamento d'utenza (3)

- (3) Si omette perché non pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Allegato C

Modelli per la redazione del conto economico e del piano economico - finanziario degli investimenti

Breve introduzione alle tabelle.

Il piano finanziario è la specificazione annuale dei flussi di cassa connessi alla gestione ordinaria e alla realizzazione del piano di investimenti proposto dal gestore, che dovrà essere articolato non solo per anno, ma anche per singoli progetti, secondo i criteri fissati dall'Autorità d'Ambito.

Il conto economico ed il piano finanziario sono costruiti secondo i normali criteri contabili aziendali.

Le voci singole sono state enucleate in modo da mettere in risalto le peculiarità economiche del settore dell'acqua, nonché i contenuti economici e finanziari della convenzione.

Il quadro dei principi contabili e delle ipotesi economiche è fondamentale, non solo per la comprensione dei due precedenti documenti. Esso esplicita infatti i principali contenuti economici e finanziari della proposta effettuata dal gestore. In tal modo, esso mette in grado l'Autorità d'ambito di valutare e confrontare le proposte di assunzione del servizio e, successivamente - una volta individuato il gestore - di controllare la rispondenza della sua attività ai contenuti della convenzione.

In particolare, il quadro dei principi contabili e delle ipotesi economiche mette in evidenza:

a) la tariffa proposta (ed applicata) in ogni anno del periodo di convenzione per ogni categoria di utenza individuata. Il tasso di incremento della tariffa costituisce infatti - a parità degli indicatori

qualitativi del servizio - il principale indice di efficienza economica del gestore.

b) le ipotesi assunte circa la dinamica delle principali poste relative ai costi di esercizio e a quelli finanziari, quali la dinamica del costo del personale, quella del costo dell'energia, i tassi di interesse, ecc.

La loro osservazione permette all'autorità d'ambito di verificare sia l'efficienza della gestione, che di controllare la plausibilità delle ipotesi circa l'andamento delle principali variabili economiche e finanziarie che possono influire sulla gestione.

c) la consistenza complessiva e il dettaglio di due delle tre componenti di costo - i costi operativi e gli oneri di ammortamento - sui quali va calcolata la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato (D.M. 1° agosto 1966). L'entità della terza componente può essere agevolmente individuata nel conto economico e nel piano finanziario.

Allegato D

Criteri di efficienza del servizio idrico integrato (4)

(4) Si omette perché non pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Allegato E

Garanzie finanziarie ed assicurative (5)

(5) Si omette perché non pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Allegato F

Norme sull'utilizzazione del sottosuolo pubblico (6)

(6) Si omette perché non pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Allegato G

Concessioni preesistenti fatte salve a norma dell'articolo 10, comma 3 della l. 36/1994 (7)

(7) Si omette perché non pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Allegato H

Organismi di gestione salvaguardate dall'Autorità d'ambito (8)

(8) Si omette perché non pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

Allegato I

Modello organizzativo di gestione (9)

(9) Si omette perché non pubblicato sul Bollettino Ufficiale.

HY

DISCIPLINARE

ALLEGATI

- Capo I - Elementi essenziali del rapporto**
Art. 1 - Oggetto
Art. 2 - Destinatari del servizio
Art. 3 - Tariffe e condizioni di fornitura
Art. 4 - Carta dei servizi e legittimazione degli utenti

- A) Territorio di gestione del servizio idrico integrato
B) Regolamento d'utenza
C) Modelli per la redazione del conto economico e del piano economico-finanziario degli investimenti
D) Criteri di efficienza del servizio idrico integrato
E) Garanzie finanziarie ed assicurative
F) Norme sull'utilizzazione del sottosuolo pubblico
G) Concessioni preesistenti fatte salve a norma dell'articolo 10, comma 3 della L. 36/1994
H) Organismi di gestione salvaguardate dall'Autorità d'ambito
I) Modello organizzativo di gestione.

Capo II - I poteri dell'Autorità d'ambito

- Art. 5 - Atti dell'Autorità
Art. 6 - Piani e programmi
Art. 7 - Direttive ed atti di interpretazione
Art. 8 - Controllo sull'erogazione del servizio
Art. 9 - Vigilanza sulla gestione

Capo III - Obblighi, oneri e legittimazione del gestore

- Art. 10 - Obblighi del gestore
Art. 11 - Controllo degli scarichi in pubbliche fognature
Art. 12 - Oneri di servizio pubblico
Art. 13 - Beni destinati al pubblico servizio
Art. 14 - Inventario dei beni
Art. 15 - Strade e beni in proprietà degli enti pubblici

Art. 16 - Legittimazione

Capo IV - Vicende del rapporto di gestione

- Art. 17 - Durata, modificazione e cessione del rapporto
Art. 18 - Inadempimento parziale
Art. 19 - Decadenza e risoluzione del rapporto
Art. 20 - Obblighi e garanzie
Art. 21 - Riscatto
Art. 22 - Clausola compromissoria

Capo V - Norme transitorie e finali

- Art. 23 - Concessioni preesistenti salvaguardate dalla legge
Art. 24 - Gestioni salvaguardate dall'Autorità
Art. 25 - Gestore d'Ambito
Art. 26 - Coordinamento delle gestioni
Art. 27 - Cessazione delle gestioni in salvaguardia

Art. 7

Directive ed atti di interpretazione

1. L'Autorità d'ambito può emanare direttive o atti di interpretazione volti a precisare o integrare il contenuto del presente atto e dei piani o programmi dell'Autorità.

2. Gli Uffici dell'Autorità d'ambito possono emanare atti di interpretazione delle modalità di gestione dei servizi che meglio rispondano agli interessi degli utenti e degli enti costitutivi dell'Autorità.

Art. 8

Controllo sull'erogazione del servizio

1. L'Autorità d'ambito, anche a mezzo di sistemi informativi, effettua i controlli e le verifiche opportune sull'attuazione dei propri atti.

2. Fermo restando il potere di vigilanza e controllo previsto dalla legge, il gestore presenta all'Autorità d'ambito entro il mese di ottobre di ogni anno una relazione sull'attuazione degli atti dell'Autorità ed in particolare del Programma degli interventi e del relativo Piano economico-finanziario, allegando i documenti a tal fine necessari e gli altri documenti espressamente richiesti.

3. Nella relazione sono indicati anche i dati tecnici, economici e statistici di gestione idonei a rappresentare il possibile sviluppo del sistema di erogazione del servizio, nonché proposte anche alternative di gestione volte ad un progressivo miglioramento.

Art. 9

Vigilanza sulla gestione

1. L'Autorità d'ambito può procedere ad ispezioni e ad ogni altro atto utile a verificare la gestione dei servizi in relazione agli standard, generali e specifici di qualità e quantità, anche a mezzo di sistemi informativi. Dei risultati delle ispezioni può essere redatto verbale, sottoposto alla sottoscrizione del gestore, previo inserimento di eventuali deduzioni contrarie.

2. I Sindaci degli enti che hanno costituito l'Autorità d'ambito, o loro incaricati, possono procedere ad inchieste od atti di ispezione sulla gestione del servizio. Ad essi si applica l'articolo 31, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

3. Il gestore si impegna a fornire tutta la collaborazione necessaria, nonché ad inviare le informazioni richieste dall'Autorità o suoi incaricati anche ai sensi dell'articolo 26 della L. 36/1994, nonché dell'articolo 11 della l.r. 13/1997.

4. In caso di inadempimento ed ove l'interesse pubblico lo esiga l'Autorità d'ambito può disporre, previa diffida, che l'esercizio del servizio oggetto del presente atto avvenga in via sostitutiva e in danno del gestore.

Capo III

Obblighi, oneri e legittimazione del gestore

Art. 10

Obblighi di gestione

1. Il gestore si obbliga a conformare la propria attività ai criteri di efficienza ed efficacia del servi-

zio, osservando l'equilibrio economico-finanziario della gestione di cui all'Allegato D.

2. Il gestore si impegna, durante il rapporto oggetto del presente atto, ad attuare le direttive, i piani e i programmi e gli atti di interpretazione dell'Autorità nei limiti indicati dai precedenti articoli 6 e 7, nonché dal successivo articolo 12.

3. Il gestore, in osservanza del principio della separazione tra attività di gestione del servizio idrico integrato e costruzione di cui all'articolo 1, si obbliga a dare attuazione al Programma degli interventi garantendo le risorse a tal fine necessarie in conformità al Piano economico-finanziario ed assume gli obblighi e gli oneri relativi alle garanzie finanziarie ed assicurative secondo i modelli indicati dall'Allegato E.

4. Il gestore è tenuto a pagare all'Autorità d'ambito un canone annuo per l'affidamento del servizio definito in lire _____.

Art. 11

Controllo degli scarichi in pubbliche fognature

1. Il gestore esercita il controllo sugli scarichi nelle pubbliche fognature relative al servizio ad esso affidato, definisce le necessarie norme tecniche ed è legittimato al rilascio delle relative autorizzazioni.

2. Dell'esercizio dei compiti sopra indicati il gestore risponde ai terzi e alle autorità competenti secondo le norme vigenti, manlevando l'Autorità d'ambito e gli enti che la costituiscono da ogni responsabilità.

Art. 12

Oneri di servizio pubblico

1. Il gestore può opporsi agli atti dell'Autorità quando gli stessi importino indebite limitazioni alla propria autonomia imprenditoriale ovvero per eventuali aggravii economici nella gestione del servizio, con particolare riferimento sia alla definizione delle attività che costituiscono oneri di servizio pubblico, sia al valore dei conseguenti costi sociali.

2. Costituiscono oneri di servizio pubblico quelle attività affidate dall'Autorità d'ambito al gestore che nessun imprenditore spontaneamente svolgerebbe, perché estranee alle strategie di gestione dichiarate all'atto di affidamento del servizio ovvero in ragione della insufficiente remunerazione che tali attività possono assicurare.

3. L'opposizione presentata entro due mesi dalla comunicazione del documento contenente gli oneri, non accolta dall'Autorità d'ambito entro i successivi tre mesi, è sciolta dall'interessato secondo le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente atto.

Art. 13

Beni destinati al pubblico servizio

1. Al gestore è dato l'uso dei beni, ivi compresi opere ed impianti, necessari all'erogazione del servizio secondo il regime giuridico di ciascuno di essi ed in conformità agli ulteriori limiti indicati dal presente atto.

2. Il gestore garantisce l'efficienza degli impianti e delle apparecchiature, nonché il rispetto delle nor-

di pretendere il trasferimento delle somme corrispondenti al mancato investimento, né la possibilità di far valere la cessazione del rapporto ai sensi del successivo articolo 19, comma 4.

Art. 19

Decadenza e risoluzione del rapporto

1. Il rapporto cessa per decadenza ed è risolto di diritto per dismissione del servizio, per cessione o sub-concessione a terzi, per il venire meno della forma di gestione o delle altre condizioni previste dalla legge per l'attribuzione della gestione del servizio idrico, nonché a seguito di sentenza che dichiara il fallimento o per le altre cause che determinano lo scioglimento o il venire meno del gestore ovvero per impossibilità di questi di proseguire l'attività.

2. In applicazione dell'articolo 7, comma 6 della l.r. 13/1997, il rapporto cessa per decadenza ed è inoltre risolto di diritto ove il gestore assuma direttamente o indirettamente, anche congiuntamente ad altri, una gestione del servizio idrico integrato che copra più del 60% della popolazione residente nella Regione Piemonte.

3. L'Autorità d'ambito può risolvere il rapporto qualora il gestore sia posto in liquidazione o se non è stata osservata la diffida conseguente all'inadempimento ed avente ad oggetto la rimozione o riparazione entro congruo termine delle cause di interruzione dei servizi per tempi superiori a 3 giorni consecutivi, imputabili a dolo o colpa del gestore, nonché per gravi violazioni delle disposizioni di legge o di regolamento, ovvero per gravi inadempienze del presente disciplinare, della Carta dei Servizi o delle legittime disposizioni dell'Autorità.

4. La mancata attuazione del Piano degli interventi, oltre alla penale di cui al precedente articolo 18, importa decadenza e risoluzione di diritto del rapporto oggetto del presente atto ogni qualvolta il gestore sia stato inadempiente con fatti che rendono impossibile la prosecuzione del rapporto stesso.

Art. 20

Obblighi e garanzie

1. Ferma restando la disciplina infra indicata sul riscatto di cui al successivo articolo 21, alla cessazione del rapporto i contratti d'utenza ed i beni necessari alla gestione del servizio sono trasferiti senza oneri o corrispettivi all'Autorità d'ambito o ad altri dalla stessa indicati, in buono stato di conservazione o ripristino e comunque in condizioni idonee all'uso cui sono destinati e al buon funzionamento del servizio.

2. Gli altri contratti, i debiti e crediti relativi alla gestione del servizio sono trasferiti al nuovo gestore ai sensi degli articoli 2558 - 2560 del Codice civile.

3. Le garanzie finanziarie ed assicurative seguono le prescrizioni e le altre cause di cessazione delle obbligazioni e con il consenso dell'Autorità possono essere ridotte in ragione di esse.

Art. 21

Riscatto

1. Nel caso di riscatto anticipato del servizio ai sensi del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 e

del relativo regolamento di esecuzione, spetta al concessionario una indennità nei limiti indicati al comma successivo.

2. L'indennità è pari al valore del capitale apporato dal concessionario e non ancora ammortizzato, maggiorato del profitto che gli viene a mancare, definito nella misura della media dei profitti industriali annui dell'ultimo quinquennio che questi ha dichiarato ai fini delle imposte dirette per il ramo d'affari oggetto del presente atto, moltiplicato per il numero di anni che residuano alla scadenza della concessione, sino ad un massimo di quattro.

3. Nelle altre forme di gestione trovano applicazione le norme sullo scioglimento e liquidazione previste per ciascun ente. In ogni caso ai privati che partecipano alla gestione non spettano valori di liquidazione proporzionalmente superiori a quelli indicati al comma precedente.

Art. 22

Clausola compromissoria

1. Qualunque controversia tra l'Autorità d'ambito ed il gestore in ordine ai rapporti derivanti dal presente atto che abbiano ad oggetto diritti disponibili e la cui tutela non è inderogabilmente attribuita all'autorità giudiziaria, è decisa da un Collegio arbitrale di tre componenti, uno nominato dall'Autorità d'ambito, l'altro dal gestore ed il terzo d'accordo tra le parti o, in difetto, dal Presidente del Tribunale ove ha sede l'Autorità, che nominerà anche l'arbitro non indicato da una delle parti, su invito dell'altra, trascorsi venti giorni dall'invito stesso.

2. Gli arbitri decideranno secondo diritto garantendo il contraddittorio tra le parti.

Capo V

Norme transitorie e finali

Art. 23

Concessionari preesistenti salvaguardate dalla legge

1. All'Allegato G del presente atto sono indicate le gestioni che la legge ha salvaguardato sino alla scadenza per esse prevista ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della l. 36/1994.

2. Tali gestioni sono soggette al coordinamento indicato al successivo articolo 26.

3. Il presente atto è comunicato ai legali rappresentanti dei concessionari indicati al comma 1.

Art. 24

Gestioni salvaguardate dall'Autorità

1. All'Allegato H della presente convenzione sono indicate le gestioni che, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l.r. 13/1997, sono state salvaguardate dall'Autorità d'ambito, poiché la medesima non ha provveduto alla individuazione di un gestore unico per l'intero ambito.

2. Tali gestioni sono soggette al coordinamento indicato all'articolo 26.

3. I titolari delle gestioni salvaguardate dall'Autorità sottoscrivono il presente atto unitamente al gestore preselected per il coordinamento della gestione dell'intero ambito e ne assumono i relativi obblighi con riferimento al territorio e alla parte di servizio oggetto di salvaguardia.

HX

Allegato C)
Modelli per la redazione del conto economico e del piano economico-finanziario degli investimenti

Breve introduzione alle tabelle.

Il piano finanziario è la specificazione annuale dei flussi di cassa connessi alla gestione ordinaria e alla realizzazione del piano di investimenti proposto dal gestore, che dovrà essere articolato non solo per anno,

ma anche per singoli progetti, secondo i criteri fissati dall'Autorità d'Ambito.

Il conto economico ed il piano finanziario sono costruiti secondo i normali criteri contabili aziendali.

Le voci singole sono state enucleate in modo da mettere in risalto le peculiarità economiche del settore dell'acqua, nonché i contenuti economici e finanziari della convenzione.

Il quadro dei principi contabili e delle ipotesi economiche è fondamentale, non solo per la comprensione dei due precedenti documenti. Esso esplicita infatti i principali contenuti economici e finanziari della proposta effettuata dal gestore. In tal modo, esso mette in grado l'Autorità d'ambito di valutare e confrontare le proposte di assunzione del servizio e, successivamente - una volta individuato il gestore - di controllare la rispondenza della sua attività ai contenuti della convenzione.

In particolare, il quadro dei principi contabili e delle ipotesi economiche mette in evidenza:

a) la tariffa proposta (ed applicata) in ogni anno del periodo di convenzione per ogni categoria di utenza individuata. Il tasso di incremento della tariffa costituisce infatti - a parità degli indicatori qualitativi del servizio - il principale indice di efficienza economica del gestore.

b) le ipotesi assunte circa la dinamica delle principali poste relative ai costi di esercizio e a quelli finanziari, quali la dinamica del costo del personale, quella del costo dell'energia, i tassi di interesse, ecc. La loro osservazione permette all'autorità d'ambito di verificare sia l'efficienza della gestione, che di controllare la plausibilità delle ipotesi circa l'andamento delle principali variabili economiche e finanziarie che possono influire sulla gestione.

c) la consistenza complessiva e il dettaglio di due delle tre componenti di costo - i costi operativi e gli oneri di ammortamento - sui quali va calcolata la tariffa di riferimento del servizio idrico integrato (D.M. 1° agosto 1966). L'entità della terza componente può essere agevolmente individuata nel conto economico e nel piano finanziario.

PRINCIPI CONTABILI E IPOTESI ECONOMICHE ADOTTATE PER LA REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	periodo
RICAVI TARIFFARI															
tipologia di utenza A															
quantitativi															
L/mc															
ricavo															
tipologia di utenza B															
quantitativi															
L/mc															
ricavi															
tipologia di utenza C															
quantitativi															
L/mc															
ricavi															
ALTRI RICAVI															
Proventi finanziari (tasso...)															
Contribut finanziari															
.....															
.....															
AMMORTAMENTI															
<i>Su nuovi investimenti</i>															
1. Impianti ed attrezzature															
ammontare															
aliquota															
quota complessiva annua															
residuo da ammortizzare															
2. Immobili															
ammontare															
aliquota															
quota complessiva annua															
residuo da ammortizzare															
3. Progettazione															
ammontare															
aliquota															
quota complessiva annua															
residuo da ammortizzare															
<i>Su capitale pre-esistente</i>															
1. Impianti ed attrezzature															
ammontare															
aliquota															
quota complessiva annua															
residuo da ammortizzare															
2. Immobili															
ammontare															
aliquota															
quota complessiva annua															
residuo da ammortizzare															
COSTI DI ESERCIZIO															
Personale:consistenza															
costo unitario															
costo totale															
energia:litre/.....															
consumo totale															
costo totale															
assicurazioni															
in %.....															
spese generali															
in %.....															

HR

ALLEGATO ALL'ACCORDO

MONDO ACQUA SpA

verbale di deliberazione: gestioni esistenti del servizio idrico integrato: rapporti di concessione di servizio pubblico o con società a capitale misto.

DISCIPLINARE TECNICO DI GESTIONE

INDICE DEL DISCIPLINARE TECNICO DI GESTIONE

- Art. 1 - DEFINIZIONI**
- Art. 2 - NORME GENERALI**
- Art. 3 - REGOLAMENTI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE**
- Art. 4 - CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**
- Art. 5 - UTILIZZAZIONE DELLE FONTI, DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO**
- Art. 6 - LIVELLI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE**
- Art. 7 - ESECUZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE**
- Art. 8 - RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE DA EVENTI NATURALI, ACCIDENTALI O VANDALICI**
- Art. 9 - PROGRAMMA DEI LAVORI E REGIME DEI LAVORI**
- Art. 10 - RAPPORTI CON GLI UTENTI**
- Art. 11 - OTTIMIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, POTENZIAMENTO, RINNOVO, RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI**
- Art. 12 - PIANO FINANZIARIO – MODALITA' DI AFFIDAMENTO/RENDICONTAZIONE LAVORI**
- Art. 13 - CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SISTEMA TARIFFARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ADEGUAMENTI TARIFFARI**

Art.1 DEFINIZIONI

1. Servizio Idrico Integrato: si intendono integralmente richiamate le definizioni contenute nella Parte III del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152, e segnatamente agli artt. 54, 74 e Titolo II;
2. ATO/4: Ambito Territoriale Ottimale per il Servizio Idrico Integrato così come delimitato dalla L.R. 13/97 e ratificato con la vigente Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese";
3. AATO/4: Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "Cuneese" ;
4. Accordo: Accordo ex art. 11, L. n. 241/1990, comprensivo di **DISCIPLINARE TECNICO DI GESTIONE** (presente) – rappresenta l'Allegato al Verbale di deliberazione "*Ricognizione delle gestioni esistenti del S.I.I.: rapporti di concessione di servizio pubblico o con società a capitale misto. Approvazione esiti di istruttoria e conseguenti determinazioni*" – Verbale all'O.d.g. della Conferenza del 07/08/06.

Art.2 NORME GENERALI

1. Il presente Disciplinare Tecnico di Gestione rappresenta uno stralcio specifico per il Gestore che sottoscrive l'Accordo di cui si tratta;
2. Il Piano d'Ambito dedicherà anche, nella sezione "Modello Gestionale", un allegato Disciplinare Gestionale generale a valere per tutto l'ATO/4 contenente le condizioni generali uniformi per tutto l'ATO/4, rispetto al quale il Disciplinare Tecnico Gestionale in questione verrà "integrato";
3. Il presente Disciplinare pertanto "disciplina/regolamenta attuativamente" i punti dell'Accordo; per le parti non contemplate nel presente Disciplinare si rimanda al Disciplinare generale futuro a valere su tutto l'ATO/4;
4. Il presente Disciplinare Tecnico di Gestione ha carattere dinamico, verrà sottoposto a verifica con cadenza annuale (entro il 30 Giugno dell'anno precedente l'esercizio cui si riferisce) e potrà essere sottoposto ad aggiornamento particolarmente ogni qualvolta si verifichino significativi aggiornamenti nelle norme tecniche di settore (tipicamente: approvazione del Piano di Tutela delle Acque, emanazione nuove direttive europee o norme nazionali e/o regionali concernenti il Servizio Idrico Integrato e, citando a titolo esemplificativo ma non esaustivo: qualità dell'acqua destinata al consumo umano, qualità dei reflui allo scarico, tariffe e nuovo Metodo Normalizzato ecc.);
5. Si intendono integralmente richiamate le norme dell'Accordo rispetto al quale il presente Disciplinare rappresenta l'atto di disciplina/regolamentazione/attuazione tecnico gestionale; in tal senso si richiamano come parte integrante le norme che prevedono una rendicontazione del raggiungimento degli obiettivi, anche infrastrutturali, fissati dall'Accordo stesso;
6. Per tutto quanto attenga ai temi di seguito elencati a titolo sintetico e non esaustivo, non trattati nel presente Disciplinare, vale il riferimento alle Norme di settore oltre che le norme del futuro Disciplinare Tecnico Unificato di Ambito; ci riferiamo in particolare a:
 - a. Direttive sul risparmio idrico (Regolamento approvato con D.M. LL.PP. 8/01/1997, n. 99) che fissa gli obblighi di rendicontazione al Ministero (e all'Autorità di Vigilanza) il risultato delle rilevazioni sulle perdite degli acquedotti e delle fognature;
 - b. Dotazioni del Gestore;
 - c. Attività e passività trasferite al Gestore;
 - d. Modalità di controllo di "performance" operato sul Gestore (Delibera n. 7/05 del Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche);
 - e. Inadempimenti e penali (oltre quelle già contemplate dalle norme e dall'Accordo); si rimanda all'art. 7 comma 4 dell'Accordo;
 - f. Fidejussioni (anche a termini di D.Lgs. 152/06), assicurazioni RCT e assicurazioni contro eventi calamitosi.

2.1 Ottemperanza alle legislazioni vigenti – approvazioni - autorizzazioni

1. Per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e loro protezione qualitativa, il Gestore si attiene alle direttive di settore che vengono emanate dall'AATO/4 in adempimento delle norme vigenti che di seguito vengono richiamate a titolo principale ma non esaustivo:
 - a. Direttive Europee 91/271/CE, 2000/60/CE,
 - b. D.Lgs. 3/4/2006 n. 152;
 - c. D.P.C.M. 4 Marzo 1996;
 - d. D.Lgs. 152/99 (abrogato ma confluito pressochè integralmente come testo e come allegati nel D.Lgs. 152/06);
 - e. D.Lgs. 31/01 – D.Lgs. 27/02;
 - f. Circolari, Delibere, Linee guida emanate dal Comitato di Vigilanza sull'Uso delle Risorse Idriche e dall'Autorità di Vigilanza sulle Risorse Idriche e Rifiuti (AVRIR);
 - g. Delibere e direttive dell'Autorità di Bacino del F. Po (attualmente Autorità distrettuale del bacino del Fiume Po);
2. La progettazione e la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione delle installazioni devono rispettare le disposizioni amministrative e tecniche contenute nei regolamenti e nelle direttive comunitarie, nelle leggi e nei regolamenti statali e regionali, nonché nei regolamenti comunali e d'igiene;

3. i progetti delle opere del Servizio Idrico Integrato sono approvati dall'AATO/4 a termini di art. 58 della L.R. 44/2000; è onere del Gestore acquisire tutte le autorizzazioni, i pareri, le approvazioni da parte degli Enti competenti anche mediante Conferenze dei Servizi la cui convocazione sarà di competenza del Responsabile del procedimento nominato dall'Autorità competente, il quale si sarà preventivamente consultato con l'AATO/4.

Art.3 REGOLAMENTI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, DI FOGNATURA E DI DEPURAZIONE

4. L'erogazione del Servizio agli Utenti avviene in base ai Regolamenti di Acquedotto, di Fognatura e di Depurazione conformi alla normativa vigente ed alle prescrizioni generali del presente Disciplinare Tecnico di Gestione.
5. I Regolamenti dei Servizi devono comprendere le condizioni di fornitura, le disposizioni tecniche relative agli allacciamenti ed ai contatori e tutte le altre disposizioni particolari atte a realizzare un rapporto chiaro e trasparente con l'Utenza.
6. I Regolamenti sono definiti dall'Autorità d'Ambito, sentiti i Gestori del Servizio.
7. I Regolamenti sono pubblicati in ogni Comune secondo le modalità stabilite dai Regolamenti stessi e sono inviati in copia all'Utente all'avvio del Servizio Idrico Integrato.

3.2 Obblighi

1. Obbligo di consentire l'allacciamento

Alle condizioni previste dai Regolamenti ed a meno di giustificati impedimenti di natura tecnica, per i quali occorrerà ottenere la validazione da parte dell'Autorità d'Ambito, il Gestore è tenuto ad effettuare l'allacciamento per la fornitura d'acqua ad uso potabile e quello per lo scarico in fognatura di acque reflue urbane (secondo la definizione di cui a: Direttiva 91/271/CE, D.Lgs. 152/2006, e D.Lgs. 152/99) a tutti coloro che ne facciano richiesta e per i quali l'autorizzazione sia rilasciata a termini di legge da parte dell'autorità competente.

2. Obbligazioni verso Terzi

Dalla data in cui il Gestore assume il Servizio Idrico Integrato, il soggetto Gestore subentra in tutte le obbligazioni contratte per la gestione del Servizio dal precedente Ente erogante, le quali siano state preventivamente portate a sua conoscenza anche mediante l'attività di Ricognizione del Piano d'Ambito, subentrando nei contratti in essere tra i soggetti suddetti ed i terzi, escludendosi comunque ogni responsabilità per obbligazioni pecuniarie pregresse.

3. Acquedotti rurali e/o consortili

Il Gestore ha l'obbligo di rilevare il servizio di tutti i Consorzi e/o Acquedotti rurali per i quali sia stato decretato lo scioglimento, la rinuncia da parte del Consorzio a gestire le reti e gli impianti; gli oneri per l'adeguamento degli impianti e delle reti affidati in gestione graveranno sul gettito tariffario e faranno parte di un addendum al Piano d'Ambito – Programma degli interventi, qualora non fosse già ricompreso nella versione del Piano d'Ambito vigente.

4. Autorizzazione agli scarichi in fognatura

Il Gestore ha l'obbligo di istruire tutte le richieste di scarico in pubblica fognatura affidatagli in gestione e rilasciare l'autorizzazione seguendo i regolamenti e i protocolli stabiliti dall'Autorità d'Ambito con successivi provvedimenti;

Fino all'adozione di tali provvedimenti valgono i Regolamenti di fognatura vigenti.

Art.4 CARTA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

1. La tutela dell'adeguato livello di servizio all'Utenza è perseguita attraverso le misure metodologiche di cui alla Carta del Servizio Idrico Integrato.
2. La Carta del Servizio Idrico Integrato, redatta secondo lo schema del DPCM 29/04/1999, sarà inizialmente quella attualmente approvata dal Gestore ma dovrà successivamente essere sottoposta ad aggiornamento da parte del Gestore per adeguarla alla prescrizioni del presente Disciplinare Tecnico di Gestione e successivamente sottoposta ad approvazione da parte dell'Autorità d'Ambito contestualmente alla approvazione dei Regolamenti del Servizio.

Art.5 UTILIZZAZIONE DELLE FONTI, DEL SUOLO E DEL SOTTOSUOLO

1. Le opere di captazione sono patrimonio indisponibile dello Stato che viene concesso in uso mediante concessione di derivazione;
2. Il Comune autorizza il Gestore, per tutta la durata della Convenzione, ad utilizzare le opere e gli impianti che rappresentino cespiti nella titolarità del Comune stesso, il suolo pubblico iscritto nella

proprietà del Comune, per l'alimentazione delle reti d'acquedotto e per la gestione degli impianti in affidamento;

3. il Gestore si impegna a rispettare leggi, regolamenti e prescrizioni del Comune per la manomissione e il ripristino del suolo pubblico.

5.1 Concessioni di derivazione

1. spetta al Gestore acquisire e/o rinnovare, alla scadenza, la concessione a derivare da sorgenti, pozzi, corsi d'acqua superficiali;
2. spetta al Gestore predisporre le istanze di concessione preferenziale (ex Regolamento Regionale DPGR 5/03/2001 n. 4/R, anche in nome e per conto dell'Autorità d'Ambito a termini di c.2 - art. 143 – D.Lgs. 152/06.
3. le concessioni di derivazione nella titolarità del Comune dovranno essere volturate secondo procedura prevista per legge (segnatamente Regolamento Regionale DPGR 29/04/2003 n. 10/R);
4. spetta al Gestore versare i canoni di derivazione ad uso potabile che l'Amministrazione Provinciale e Regionale applicheranno in forza della Concessione a derivare vigente inclusi gli oneri pregressi stabiliti dall'Amministrazione provinciale per le Concessioni preferenziali riconosciute ex Regolamento Regionale 4/R.

5.2 Aree di Salvaguardia delle fonti di alimentazione

1. per le nuove opere di captazione da corso d'acqua superficiale, sorgente, pozzo e/o campo pozzi e altre tipologie di captazione riconducibili alle precedenti fattispecie, spetta al Gestore attivarsi per mettere a punto gli studi idrogeologici previsti per legge, nonché reperire le approvazioni ed i pareri degli enti competenti, finalizzate a consentire all'Autorità d'Ambito di proporre la delimitazione delle Aree di salvaguardia alla Regione, competente ad emettere il provvedimento di approvazione (a termini di: DPGR 29/07/2003 n. 10/R, DGR 26/04/1995 n. 102-45194 – Allegato III, Provvedimento Conferenza Stato-Regioni n. 1581/2001, futuro Regolamento Aree di Salvaguardia nella bozza approvata dalla Conferenza Regionale delle Risorse Idriche del 28/04/2006)
2. per le opere di captazione esistenti spetterà al Gestore perimetrare e delimitare le Aree di Salvaguardia di tutte le opere di captazione che saranno giudicate degne di continuare nel servizio, secondo Programma appositamente approvato dall'Autorità d'Ambito in adempimento al futuro Regolamento Aree di Salvaguardia nella bozza approvata dalla Conferenza Regionale delle Risorse Idriche del 28/04/2006.

Art.6 LIVELLI DEI SERVIZI DI ACQUEDOTTO, FOGNATURA E DEPURAZIONE

1. I livelli minimi dei servizi sono inizialmente quelli di seguito indicati oltre che richiamati nella Carta dei Servizi;
2. nel Programma degli interventi e successivi aggiornamenti sono stabiliti i miglioramenti da assicurare all'Utenza gradualmente nel tempo.

6.1 Qualità delle acque destinate al consumo umano

1. La qualità dell'acqua destinata al consumo umano dovrà essere conforme ai requisiti fissati dai seguenti provvedimenti di legge o che assumono forza di legge:
 - a. D.Lgs. 31/2001 così come integrato dal D.Lgs. 27/2002;
 - b. Linee Guida dell'Assessorato Regionale alla Sanità – Determina n. 75 del Maggio 2005;
 - c. Per le acque captate da corso d'acqua superficiale dovranno essere adottati i provvedimenti correlati alla classe di qualità definita da Regione Piemonte in adempimento all'art. 7 D.Lgs. 152/99 e equivalente D.Lgs. 152/06;

In particolare il Gestore, in materia di servizio di Acquedotto, si impegna a:

- a. assicurare costantemente la continuità del servizio, graduando l'accumulo nei serbatoi nonché l'esercizio degli impianti di sollevamento e degli organi di regolazione, in modo tale da soddisfare sempre alle richieste dell'Utenza allacciata in termini quantitativi, qualitativi, di pressione di erogazione, facendo ricorso sia alle fonti messe a disposizione nell'ambito del Comprensorio riconosciuto con Deliberazione 07/08/06 sia facendo ricorso a forniture da Terzi;
- b. assicurare la fornitura di materiali, energia elettrica, ricambi e personale che si renda necessario per l'ottimale conduzione degli impianti e per l'erogazione del servizio a norma;
- c. adottare ogni cautela o provvedimento occorrenti per l'erogazione dell'acqua secondo i parametri del D.Lgs. 31/01 e s.m.i e affinché non venga compromessa, salvo casi di forza

maggior – eventi calamitosi – atti di sabotaggio ecc., l'integrità dell'acqua resa disponibile al punto di consegna; i referti di analisi dei controlli interni di cui al D.Lgs. 31/01 dovranno essere resi disponibili, con cadenza prevista dal D.Lgs. 31/01, all'AATO/4 e una sintesi della qualità dell'acqua distribuita nel periodo dovrà essere pubblicata con pari cadenza sul sito internet del Gestore; nel caso in cui l'ASL-SIAN riscontri "non conformità" dei campioni d'acqua analizzati nell'ambito delle attività che competono a quell'Azienda e vengano inviati i relativi referti, a termini di D.Lgs. 31/01, il Gestore dovrà promuovere incontri con l'AATO/4, l'ASL e il Sig. Sindaco del Comune dove s'è riscontrata la non conformità al fine di rendicontare in ordine agli interventi che intende approntare; nel caso in cui fosse acclarato che l'anomalia dipenda da fatti imprevisti e imprevedibili, il Gestore provvederà a predisporre i progetti delle opere necessarie per risolvere il problema, a sottoporli all'approvazione dell'AATO/4 che a sua volta coinvolgerà le Autorità sanitarie competenti e infine, se del caso, a chiedere l'approvazione del relativo piano finanziario all'Autorità d'Ambito; nel caso in cui, ad insindacabile giudizio dell'AATO/4, le anomalie richiedano interventi già contemplati nel Programma di interventi del Piano d'Ambito, e quindi siano già compensati dal gettito tariffario, gli interventi andranno realizzati dal Gestore senza richiesta di maggiori oneri extra-contrattuali;

- d. svolgere costantemente e prontamente, con oneri a proprio carico, tutte le incombenze relative alla manutenzione ordinaria, intesa come complesso di servizi e prestazioni occorrenti per mantenere ogni parte degli impianti e delle condotte nelle condizioni in cui sono stati consegnati o saranno rinnovati, salvo il normale deperimento dovuto al periodo di esercizio e alle modalità di impiego. Con riferimento a quanto sopra, si intendono interventi di manutenzione ordinaria a carico del Gestore:
- i. per le condotte stradali, le sostituzioni effettuate sullo stesso lato di maglia per una lunghezza non superiore a 20 m e ad intervalli superiori a 360 giorni;
 - ii. per gli impianti elettromeccanici e le apparecchiature, le sostituzioni per normale usura di parti componenti gli organi di cui l'impianto è costituito, effettuate entro i periodi di normale deperimento, con esclusione del completo rinnovo delle stesse;
 - iii. per gli impianti di potabilizzazione garantirne il regolare funzionamento, effettuare la manutenzione periodica, i controlavaggi o il ripristino della funzionalità degli eventuali filtri (mediante operazioni presso stabilimento o presso officine interne al Gestore), il controllo e taratura delle apparecchiature elettromeccaniche, provvedere all'approvvigionamento e fornitura di reagenti chimici (esclusa la fornitura di supporti fissi quali, citando a titolo indicativo ma non esaustivo: carboni attivi, membrane ultrafiltrazione ecc.) che verrà considerata investimento), verificare con idonei test e analisi il rendimento degli impianti.
- Ogni altra tipologia d'intervento verrà considerata investimento a gravare sulla specifica componente della Tariffa determinata e approvata secondo le leggi vigenti dall'Autorità d'Ambito con apposito Verbale di deliberazione.
- e. ripristinare le pavimentazioni delle aree di circolazione manomesse per le operazioni di manutenzione degli impianti e della rete sotto il controllo e secondo le prescrizioni standard dell'Ufficio Tecnico dell'Ente competente (Comune, Provincia, Regione-ARES); sono inclusi i semplici ripristini dell'esistente; non saranno ammessi, se non a gravare su fondi extra-Tariffa e pertanto conferiti dai Comuni o altri Enti, rifacimenti integrali di estese superfici di pavimentazione stradale, tipologie di pavimentazione (tipicamente da conglomerato bituminoso a selciato, lastricato, porfido ecc.), marciapiedi ecc.; nel caso il Comune opti per affidare al Gestore tale intervento suppletivo, il Comune dovrà preventivamente informarne l'AATO/4 specificando che si tratta di fondi dell'Amministrazione Comunale a stralcio;
- f. sollevare il Comune e l'AATO/4 da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare a terzi per effetto della gestione e manutenzione degli impianti e dell'esecuzione di opere da parte del Gestore, mediante la stipulazione di adeguate polizze assicurative o la dimostrazione di disporre di polizze che contemplino anche tale tipologia di rischio;
- g. versare i canoni annualmente dovuti per attraversamenti di strade statali, corsi d'acqua e linee ferroviarie;
- h. stipulare con gli Utenti i nuovi contratti basati sul nuovo Regolamento di Acquedotto e della nuova articolazione tariffaria (secondo deliberazioni che verranno assunte dall'AATO/4), provvedere al rilievo dei consumi sulla base di contatori, in assenza dei quali strumenti di misura si dovrà provvedere alla loro installazione secondo quanto specificato nel Regolamento di Acquedotto e in adempimento al D.P.C.M. 04/03/1996 oltre che Delibere CIPE 152/03 e 31/02, conseguente rilievo dei consumi;
- i. applicare alle nuove Utenze il costo dell'allacciamento alla rete Comunale, sulla base dei prezzi attualmente vigenti nei rispettivi Comuni, in futuro sulla base di un unico prezzo analizzato e approvato dall'AATO/4, descritti dal nuovo Regolamento di Acquedotto;
- j. per quanto concerne la continuità nell'erogazione, valgono le regole stipulate mediante Carta del Servizio vigente e in futuro approvata da AATO/4; a titolo generale e comunque nei casi non contemplati dalla Carta del Servizio valgono le specifiche seguenti:

- i. Fermi speciali: in caso di potenziamenti ed estensioni delle reti di distribuzione, nonché per installazioni di allacciamenti nelle condizioni da determinare in casi particolari, vige l'obbligo di preavviso di almeno 24 ore agli Utenti, al Comune e all'ATO;
 - ii. Fermi d'urgenza: in caso di riparazione sulle reti o in caso di incidenti che richiedano un immediato intervento, il Gestore adotterà tutte le misure necessarie ivi incluso darne notizia al Comune e all'Utenza coinvolta almeno entro 4 ore dall'evento, utilizzando tutti i mezzi di divulgazione più efficaci; di tali provvedimenti dovrà essere data notizia preventivamente all'AATO/4, la quale esprimerà proprio parere;
 - iii. Cause comprovate di forza maggiore, o comunque non riconducibili alla volontà del Gestore, quali ad esempio l'inquinamento accidentale delle risorse idriche disponibili o il crollo di un pozzo o altra evenienza non riconducibile alla gestione ordinaria; in tal caso il Gestore si attiverà per individuare e attivare adeguate misure sostitutive; i costi correlati andranno riferiti di volta in volta per competenza, vale a dire, citando a titolo esemplificativo ma non esaustivo: a) al risarcimento danni a gravare sul soggetto che ha provocato il danno, b) alla finanza pubblica in caso di eventi idrologici gravosi (in ciò intendendosi gli eventi alluvionali; non sono invece comprese le ricorrenti carenze in alimentazione idrica – evento non classificabile eccezionale – legate a siccità estive o a gelo invernale) ecc.; in ogni caso il Gestore renderà preventivamente all'AATO/4 e solo successivamente all'acquisito parere renderà ai soggetti competenti al risarcimento eventuale.
- k. In materia di qualità dell'acqua destinata al consumo umano il Gestore è obbligato a dotarsi di propria struttura operativa (personale e laboratorio chimico) con la quale adempiere ai controlli interni, secondo disposti di: D.Lgs. 31/01 e D.Lgs. 27/02, D.Lgs. 152/06, D.P.C.M. 04/03/1996.

6.2 Recapiti fognari

1. Il Gestore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni e le norme vigenti in materia di gestione del Servizio di Fognatura con particolare riferimento a:
 - a. D.Lgs. 3/4/2006 n. 152;
 - b. D.Lgs. 152/99 (nel frattempo abrogato dal D.Lgs. 152/06);
 - c. L.R. 13/90;
 - d. Regolamento Regionale 20 Febbraio 2006 n. 1/R;
 - e. Direttiva Europea 91/271/CE;
2. Il Gestore si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni e le norme che verranno emanate durante il periodo di salvaguardia e/o riconoscimento; segnatamente:
 - a. Piano di Tutela delle Acque (ex D.Lgs. 152/06 – D.Lgs. 152/99 art. 44);
 - b. Norme Tecniche di Attuazione del PTA;
 - c. I vincoli d'uso nel frattempo imposti sulle aree di salvaguardia delle opere di captazione per quanto attiene alle fognature;
3. Il Gestore si obbliga a dare adempimento alle azioni, anche infrastrutturali, contenute nel Piano d'Ambito dell'AATO/4;
4. Il Gestore, per gli effetti della L.R. 44/00 art. 58 comma b e art. 124 – comma 6 – D.Lgs. 3/04/2006 n. 152 (nonché, per quanto all'attualità temporaneamente abrogato: art. 45 – comma VI – D.Lgs. 152/99 e s.m.i.) è legittimato a rilasciare le autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura con le modalità disciplinate dall'art. 107 del D.Lgs. 152/06 cit.;
5. Il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato, in attuazione degli artt. 49 e 50 del D.Lgs. 152/99 (oggi equivalente D.Lgs. 152/06) organizza un adeguato servizio di ispezione della rete fognaria di cui rende conto all'Autorità d'Ambito anche in relazione ai Piani di emergenza di cui al D.P.C.M. 04/03/1996;
6. Dell'esercizio dei compiti sopra indicati, il Gestore risponde ai terzi e alle Autorità competenti secondo le norme vigenti, manlevando l'Ente e gli enti locali per i quali il Servizio di Fognatura viene svolto, da ogni responsabilità civile e/o penale (per la prima anche rivalendosi su polizze assicurative allo scopo stipulate);
7. il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato è tenuto ad approntare piani di monitoraggio delle acque parassite in fognatura (acque di falda areata, immissioni anomale ivi inclusi i coli di reti irrigue e i coli di rete idrografica superficiale immessa in fognatura ecc.) anche con impiego dei più moderni sistemi di video-ispezione, rendicontare all'AATO/4 i risultati e proponendo gli interventi ritenuti idonei all'AATO/4 sulla base di studi di fattibilità tecnico-economica;
8. per tutto quanto non compreso in questa sezione si rimanda al Regolamento di Fognatura di cui all'art. 2 prec.te.

Inoltre il Gestore riconosciuto /salvaguardato, in materia di servizio di Fognatura, si impegna a:

- a. Monitorare costantemente, anche avvalendosi degli odierni mezzi di indagine ispettiva, il funzionamento dei collettori, della rete secondaria e dei relativi manufatti della fognatura, assicurando, ove occorra, la regolare immissione delle acque di lavaggio nelle varie condotte e segnalando all'AATO/4 le immissioni anomale e/o non autorizzate, abusive, la necessità di adeguamento al Regolamento di Fognatura degli allacciamenti realizzati non a regola d'arte;
- b. curare la messa in funzione, la sorveglianza e l'arresto delle varie apparecchiature, graduandone l'esercizio in modo tale da far fronte, compatibilmente con la potenzialità degli

- impianti, a tutte le situazioni di afflusso della rete fognaria, e provvedendo a tutte le forniture di energia, di prodotti chimici e di personale che risulteranno necessari;
- c. provvedere a tutte le operazioni giornaliere e periodiche di controllo, pulizia, verniciatura, alimentazione, espurgo e lubrificazione necessarie per assicurare il corretto funzionamento e la buona conservazione degli impianti, segnatamente: stazioni di sollevamento, organi di parzializzazione e invaso temporaneo ecc.;
 - d. svolgere costantemente e prontamente, con oneri a proprio carico, tutte le incombenze relative alla manutenzione ordinaria, intesa come complesso di servizi e prestazioni occorrenti per mantenere ogni parte degli impianti e delle condotte nelle condizioni in cui gli saranno stati consegnati o saranno rinnovati, salvo il normale deperimento dovuto alla loro età e al loro impiego;
 - e. adeguare gli impianti alla normativa rispettando le scadenze stabilite dalla legge; a questo proposito il Gestore dovrà farsi carico di ricercare le approvazioni necessarie dagli organi competenti quali la Provincia e la Regione;
 - f. ai fini di quanto sopra si intenderanno interventi di manutenzione ordinaria a carico del Gestore:
 - i. per le condotte stradali, le sostituzioni effettuate sullo stesso lato di maglia per una lunghezza non superiore a 20 metri a intervalli superiori a 360 giorni con riguardo alla classe di diametri inferiore o uguale a 40 cm, lunghezza pari a 10 m con le stesse clausole di cui sopra per le classi di diametri superiori;
 - ii. per gli impianti elettromeccanici e le apparecchiature, le sostituzioni per normale usura di parti componenti di organi di cui l'impianto è costituito, effettuate entro i periodi di normale deperimento, con esclusione del completo rinnovo delle stesse;

Ogni altra tipologia d'intervento verrà considerata investimento a gravare sulla specifica componente della Tariffa determinata secondo le leggi vigenti ed approvata dall'AATO/4 con futuro specifico atto deliberativo.

6.3 Depurazione reflui

1. Il Gestore salvaguardato si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni e le norme vigenti in materia di gestione del Servizio di Fognatura con particolare riferimento a:
 - a. D.Lgs. 3/4/2006 n. 152;
 - b. D.Lgs. 152/99 (nel frattempo abrogato dal D.Lgs. 152/06);
 - c. L.R. 13/90;
 - d. Regolamento Regionale 20 Febbraio 2006 n. 1/R;
 - e. Direttiva Europea 91/271/CE;
 - f. Delibera del Comitato dell'Autorità di Bacino del F. Po n. 7/2004 concernente i criteri di verifica del rischio idraulico delle opere del S.I.I.;
 2. Il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato si obbliga a rispettare tutte le prescrizioni e le norme che verranno emanate durante il periodo di salvaguardia e/o riconoscimento; segnatamente:
 - a. Piano di Tutela delle Acque (ex D.Lgs. 152/06 – D.Lgs. 152/99 art. 44);
 - b. Norme Tecniche di Attuazione del PTA e in particolare per quanto attenga alle nuove norme (artt 31 e 32 delle NTA) concernenti l'adeguamento delle reti con interventi in grado di trattare le acque di prima pioggia e l'adeguamento degli scaricatori di piena;
 - c. I vincoli d'uso nel frattempo imposti sulle aree di salvaguardia delle opere di captazione per quanto attiene alle fognature;
 3. Il Gestore riconosciuto/salvaguardato provvederà a sottoporre a trattamento appropriato al raggiungimento degli *Obiettivi di Qualità* fissati dal Piano di Tutela delle Acque (ex D.Lgs. 152/99 – art. 44 – e attualmente D.Lgs. 152/06) tutti i reflui convogliati agli impianti recensiti sul territorio del bacino d'utenza riconosciuto/salvaguardato con Delibera di cui il presente Disciplinare è un allegato;
 4. Quando, per effetto degli interventi in corso o programmati all'interno del Piano d'Ambito, aventi per oggetto il collegamento delle reti fognarie periferiche alla rete di collettori che conferiscono reflui ad un impianto di depurazione generale, uno o più impianti saranno dismessi, il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato cesserà nella responsabilità gestionale su quei reflui ma manterrà la responsabilità sugli impianti che continueranno ad operare autonomamente servendo agglomerati coincidenti con frazioni comunali;
 5. Il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato subentra (a termini di L.R. 44/00 – art. 58) a ciascun Comune servito nella titolarità delle autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti in materia (segnatamente Provincia) relativamente allo scarico in corso d'acqua superficiale a valle del trattamento;
- Inoltre il Gestore riconosciuto/salvaguardato, per il Servizio di Depurazione si impegna a:
- a. Far effettuare tutte le analisi necessarie per controllare il corretto funzionamento degli impianti di depurazione nel loro insieme e nelle varie stazioni che li compongono;

- b. Il Gestore sarà tenuto ad effettuare il controllo delle caratteristiche chimico-fisico-biologiche dei reflui conferiti agli impianti ed effluenti dagli impianti di depurazione con la frequenza di legge rendicontando ogni volta all'AATO/4 contestualmente ai rapporti inviati alla Provincia e/o ARPA;
- c. Avvalendosi dei dati così raccolti, il Gestore sarà tenuto a proporre i correttivi eventualmente necessari, onde consentire di ricondurre eventuali anomalie degli effluenti in termini di compatibilità con gli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore stabiliti dalla normativa vigente (D.Lgs. 152/99 – art. 32-33-34 – Piano di Tutela Regionale dei Corpi Idrici). Spetterà inoltre al Gestore segnalare tempestivamente al Comune eventi eccezionali e/o colposi che, variando le caratteristiche dei reflui conferiti all'impianto, inibissero il regolare funzionamento degli impianti, onde consentire di predisporre gli opportuni rimedi e/o di perseguire i responsabili;
- g. Garantire al Comune che, salvo i casi di cui al precedente punto, nonché i casi di forza maggiore o comunque non dipendenti dalla volontà del Gestore, tutti i valori dei vari parametri relativi agli effluenti degli impianti di depurazione saranno mantenuti non solo entro i limiti di progetto, ma anche entro i valori di legge attualmente in vigore, previa attuazione degli interventi proposti dal Gestore ai sensi del successivo Art. 6;
- h. Istituire ed aggiornare costantemente opportuni registri operativi, dai quali dovranno risultare tutti i dati salienti relativi al funzionamento degli impianti di depurazione;
- i. Mantenere i rapporti con gli utenti della fognatura secondo i criteri fissati al precedente punto A;
- j. Stoccare idoneamente, nel rispetto della normativa igienico-ambientale vigente, tutti i fanghi ed i materiali di rifiuto degli impianti nonché garantire il successivo trasporto e smaltimento;
- k. Mantenere le zone a verde, le strade, i piazzali e le opere accessorie esistenti nell'area degli impianti nelle migliori condizioni di ordine e di agibilità soprattutto con riguardo ai mezzi operativi e ispettivi;
- l. Sollevare il Comune e l'AATO da ogni responsabilità per danni a terzi, così come previsto al precedente punto A;
- m. Ricevere i rifiuti derivanti dalla manutenzione delle fognature e fosse Imhoff non collegate direttamente agli impianti di depurazione generali i quali dispongano della certificazione e autorizzazione al trattamento di tali tipologie di rifiuti.

Art.7 ESECUZIONE DEI SERVIZI DI GESTIONE

1. Fatte salve le prescrizioni generali dell'Accordo, che qui s'intendono integralmente richiamate, si stabilisce che durante tutto il periodo in cui gli impianti gli saranno affidati, il Gestore dovrà farne uso in modo adeguato alla loro potenzialità e destinazione e, salvo casi di forza maggiore, dovrà custodirli e mantenerli costantemente nella migliore efficienza, rispettando pienamente e integralmente tutte le leggi e le norme statali e regionali vigenti in materia;

Relativamente all'esecuzione dei suddetti compiti il Gestore dovrà:

- a. Costituire e/o mantenere nuclei operativi periferici (intendendosi Mondovì quale Sede centrale e direzionale) opportunamente dislocati di concerto con l'AATO/4, con spese integralmente a proprio carico, dotati di organico adeguato per l'acquedotto e per le reti di fognatura e gli impianti di depurazione; tale personale dovrà essere in regola con le retribuzioni contrattuali e con le prescritte assicurazioni previdenziali, mutualistiche ed infortunistiche e, in caso di temporanea necessità straordinaria, dovrà essere convenientemente e immediatamente aumentato di numero per il periodo occorrente, senza diritto del Gestore ad alcun aumento dei propri corrispettivi. Le generalità del personale di cui sopra saranno comunicate all'AATO/4 sia all'atto dell'attivazione del servizio, sia periodicamente in caso di variazioni.

- b. Istituire e mantenere in costante efficienza un servizio di reperibilità diurna, notturna e festiva che consenta – minimo entro 4 ore dalla chiamata di un Utente o del Comune e comunque secondo tempi stabiliti in Carta del Servizio – l'intervento di un tecnico per la diagnosi dell'emergenza e per i primi provvedimenti e, successivamente – ove occorra – la disponibilità in loco di una squadra opportunamente attrezzata, entro il numero di ore dalla chiamata che è stato pattuito in Carta dei Servizi, comunque non superiore alle 8 ore; al riguardo occorrerà istituire un servizio di risposta e registrazione della chiamata e redigere semestralmente un rapporto da presentare all'AATO, con il quale illustrare i tempi medi e le modalità di risposta e intervento;
- c. Mantenere nell'ambito dei maggiori centri un ufficio aperto agli utenti, per almeno 12 ore alla settimana distribuite su almeno 3 giorni/settimana, con orario da concordare con l'AATO/4;
- d. Mantenere nell'ambito del Comprensorio riconosciuto di competenza un idoneo centro operativo (dimensioni minime non inferiori alle attuali), disporre di officina e magazzino attrezzati, nonché di decorosi locali a servizio del personale e di rimesse ed aree per il deposito di mezzi e materiali, con possibilità di intervento così come descritto nel presente articolo;
- e. Costituire e mantenere in buone condizioni un adeguato parco automezzi, dotati tutti – così come ciascuna squadra operativa autonoma – di un apparecchio rice-trasmittente o altro idoneo mezzo di comunicazione per il collegamento con il centro di cui al punto d.;
- f. Eseguire sistematicamente in maniera periodica programmata, controlli su tutte le reti, mantenendo costantemente disponibile un servizio ricerca fughe addestrato e attrezzato in modo da poter utilizzare prontamente le tecniche e le apparecchiature più idonee ed efficaci;
- g. Provvedere all'archiviazione elettronica di tutti i dati e i contratti relativi alle Utenze, in modo da poterli visualizzare, modificare e aggiornare in tempo reale nonché in modo sicuro ed affidabile;
- h. Provvedere alla rilevazione dei consumi, mediante lettura dei contatori d'Utenza, con cadenza semestrale, alla successiva emissione e consegna delle bollette ed alla riscossione dei relativi proventi.

Art.8 RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE E DI PROTEZIONE DA EVENTI NATURALI, ACCIDENTALI O VANDALICI

1. Il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato è tenuto a rispettare (e far rispettare) le norme antinfortunistiche in corso di lavori di manutenzione (ordinaria e/o straordinaria), di nuovi lavori inclusi nel Piano d'Ambito e nel programma dei lavori allegato all'Accordo (segnatamente D.Lgs. 494/1996);
2. Il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato è tenuto a dotare, previa ricognizione i cui risultati dovranno essere rendicontati all'AATO/4, tutti gli impianti e gli ambienti di lavoro di sistemi antinfortunistici realizzati a norma D.Lgs. 626/94 oltre ad istruire il Personale delle procedure antinfortunistiche in ambienti pericolosi (impianti di trattamento reflui e/o di trattamento per potabilizzazione acque, quadri elettrici e di trasformazione ecc.);
3. Il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato è tenuto a dotarsi, d'intesa con i soggetti di volta in volta competenti (AATO/4, Autorità di Bacino del Fiume Po, Prefettura e Protezione Civile Provinciale, ARPA, ASL, Regione) di un Piano di emergenza che preveda le azioni da porre in atto e il personale dedicato in caso di eventi naturali, calamitosi, accidentali o atti vandalici secondo le procedure previste, quanto meno dalle norme di seguito riportate:
 - a. Piano di Emergenza per i casi contemplati dal D.P.C.M. 04/03/1996;
 - b. Piano di Emergenza per i casi contemplati dalla Delibera del Comitato esecutivo dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 18 del 26/04/2001 – artt. 19bis e 38bis nonché contestuale *“Direttiva per la riduzione del Rischio idraulico degli impianti di Trattamento della acque reflue ubicati nelle Fasce fluviali A e B e nelle Aree in dissesto idrogeologico classificate Ee e Eb”* ;
 - c. Piano di Emergenza per le opere di captazione da corso d'acqua superficiale di cui al provvedimento della Conferenza permanente Stato-Regioni n. 1581 del 12/12/2001, nell'ambito della delimitazione e gestione delle Aree di salvaguardia;
 - d. Protocolli di gestione delle Aree di Salvaguardia delle opere di captazione concernente i vincoli d'uso delle Zone di Tutela Assoluta, Zone di Rispetto (Ristretta e Allargata), Zone di Protezione (perimetrate dal Piano di Tutela delle Acque), conformi alle normative cit. concernenti le Aree di Salvaguardia (ex art. 21 D.Lgs. 152/99 attualmente D.Lgs. 152/06);
 - e. Protocolli di emergenza in caso di carenza idrica legata a drastica riduzione delle portate idriche alle fonti e/o dovuta ad inquinamento accidentale delle fonti stesse, secondo linee guida emanate dalla Regione Piemonte con il protocollo apposito.

Art.9 PROGRAMMA DEI LAVORI E REGIME DEI LAVORI

1. Il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato, per quanto attiene agli interventi da realizzare nel corso del periodo di salvaguardia e/o riconoscimento è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 - a. Interventi inclusi nel Piano d'Ambito – Programma degli interventi a stralcio opere urgenti: gli interventi dovranno essere realizzati secondo il cronoprogramma approvato dall'AATO/4 con apposita Deliberazione;
 - b. Interventi inclusi nell'Accordo di cui alla delibera di cui il presente Disciplinare è parte integrante: il Gestore si impegna a realizzare i lavori secondo cronoprogramma accluso all'Accordo sottoscritto;
2. Il Gestore, in qualità di concessionario di diritti esclusivi rilevanti ai fini dell'applicazione delle normative comunitarie, appalta a terzi i lavori, forniture e servizi nel rispetto delle Direttive e delle leggi vigenti in materia.

9.1 Lavori di manutenzione e riparazione

1. Il Gestore s'impegna a tenere in perfetta efficienza e per l'intera durata dell'affidamento tutte le opere, impianti, manufatti, tubazioni/canalizzazioni, apparecchiature, garantendo il rispetto delle norme vigenti e delle tecniche di sicurezza e si obbliga ad apportarvi le migliorie nonché le sostituzioni che si rendessero necessarie al fine di consegnare all'AATO/4, al termine del rapporto, impianti funzionali all'espletamento dei servizi.
2. Il Gestore assicura la periodica pulizia di condotte e canalizzazioni, come pure di serbatoi, vasche, griglie, caditoie, nonché il corretto smaltimento di materiali di risulta in conformità alla vigente legislazione.
3. Il Gestore assicura altresì la manutenzione delle stazioni di rilevamento dei dati installate sul sistema ed il rinnovo o adeguamento delle apparecchiature che ne fanno parte (rif.to: Regolamento sulla misurazione delle portate prelevate e della qualità dei reflui allo scarico, approvato dalla Conferenza delle risorse idriche nel mese di Aprile 2006; L.R. 44/00 art. 58 per quanto attiene alla rete di monitoraggio gestita dall'AATO/4, ecc.);
4. Il Gestore è tenuto al ripristino a regola d'arte delle strade in corrispondenza delle manomissioni effettuate in corso di cantiere garantendo i ripristini per le situazioni in cui si verificassero cedimenti del manto stradale per successivi assestamenti.

9.2 Esecuzione d'Ufficio di lavori di manutenzione e riparazione

1. Ove il Gestore non rispetti gli standard minimi per gli interventi di manutenzione e riparazioni, l'AATO/4 ha la facoltà di fare eseguire d'Ufficio i lavori necessari 48 ore dopo la messa in mora rimasta senza risultato, addebitandone il costo al Gestore e senza necessità di ricorso all'Autorità Giudiziaria.
2. La stessa procedura potrà essere utilizzata in caso di difetto nel rifacimento di pavimentazioni e marciapiedi dopo il riempimento degli scavi.
3. Il rilevamento di perdite idriche dalle condotte comporta l'intervento del Gestore per la riparazione; anche in questo caso valgono le salvaguardie richiamate ai punti precedenti per quanto attiene all'intervento sostitutivo dell'AATO/4.

9.3 Rinnovamenti

1. La sostituzione di opere e tubazioni e impianti il cui rinnovamento è necessario per il buon funzionamento del servizio è a carico del Gestore, inclusi tra le azioni previste nel Piano d'Ambito.

9.4 Rinnovamenti per cause di forza maggiore

1. Eventuali rinnovamenti di opere che si rendessero indispensabili in seguito ad eventi eccezionali o comunque per cause di forza maggiore, saranno a cura del Gestore previo accordo con l'AATO/4 sulla rifusione delle spese sostenute ove non rimborsate dalle assicurazioni.

9.5 Potenziamenti ed estensioni

1. La realizzazione di nuovi tratti di rete d'acquedotto e di fognatura in relazione ad espansioni urbanistiche a seguito varianti ai PRGC andranno realizzate alle seguenti condizioni:
 - a. Qualora già incluse nel Piano stralcio delle opere urgenti del Piano d'Ambito: saranno obbligatoriamente realizzate dal Gestore;
 - b. Qualora si configurino alla stregua di interventi voluti dal Comune o inseriti in un Piano di edilizia convenzionata (PEC, PIP ecc.) e per i quali il Comune disponga della copertura finanziaria, potranno essere realizzati secondo procedure previste dal D.Lgs. 152/06; in tutti i casi l'AATO/4 dovrà istruire il progetto ed esprimere il proprio parere vincolante in ordine alla congruità con gli obiettivi del S.I.I., con la qualità dei materiali ecc.; l'AATO/4 inoltre, di concerto con il Gestore, metterà in campo, ogni qualvolta se ne riscontri la necessità a suo insindacabile giudizio (ex D.Lgs. 152/06) tutte le attività necessarie a verificare la corretta esecuzione dei lavori secondo progetto.

Art.10 RAPPORTI CON GLI UTENTI

Oltre agli impegni contenuti in Carta del Servizio oltre che richiamati ai punti precedenti, il Gestore dovrà:

1. Dare avvio ad un "call center" dedicato al servizio idrico integrato con accesso privilegiato al Personale accreditato dell'AATO/4;
2. dotarsi di un sito internet sul quale pubblicare regolarmente almeno i seguenti aspetti:
 - a. esiti dei controlli interni per l'acqua erogata nelle reti di ciascun Comune gestito;
 - b. articolazione della tariffa praticata;
 - c. provvedimenti emanati dall'AATO/4 nei confronti del S.I.I. in senso generale o del Gestore in particolare.

Art.11 OTTIMIZZAZIONE, AMPLIAMENTO, POTENZIAMENTO, RINNOVO, RIPRISTINO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE RETI E DEGLI IMPIANTI

Vengono di seguito ripresi concetti già esposti in premessa di carattere generale.

1. Il documento di programmazione delle attività a carattere infrastrutturale e non-infrastrutturale (tipicamente: redazione cartografia tecnica) è unico per l'ATO/4 ed è identificato con il Programma generale degli investimenti; tale documento è parte costituente fondamentale del Piano d'Ambito n. 4 Cuneese;
2. l'Accordo contempla gli investimenti, con relativo crono-programma, da realizzarsi e che esulano dal Programma degli interventi del Piano d'Ambito; con Atto aggiuntivo successivo il Gestore, con riferimento a tale pacchetto interventi, si impegna a depositare presso l'AATO/4 i seguenti documenti: a) gli interventi identificati con scheda monografica che descriva sommariamente il Comune sede dell'intervento, le motivazioni alla base dell'intervento, il quadro economico sommario di stima; b) il crono-programma vincolante degli stessi (su base Gantt); c) la data prevista per l'avvio lavori e la data presunta per l'entrata in esercizio delle opere al lordo delle fasi progettuali, approvazioni e svincoli, collaudi ecc.;
3. Individuazione degli interventi per l'anno di competenza: sia con riferimento al Programma generale degli interventi del Piano d'Ambito sia con riferimento al Programma suppletivo extra-Piano di ATO, il Gestore entro il 30 Settembre di ogni anno sottoporrà all'AATO/4 il pacchetto interventi per l'anno successivo. L'AATO valuterà la congruità tecnico-economica con i documenti di Accordo ma valuterà anche le motivazioni a sostegno di varianti non sostanziali rispetto a quel Programma legate ad aggiornamento del quadro normativo tecnico, imprevisti o fatti indipendenti dalla gestione ordinaria (eventi eccezionali anche di natura idrologica ecc.). Entro 60 giorni dal ricevimento del Pacchetto interventi annuale, l'AATO/4 approverà a conclusione dell'iter di istruttoria che presuppone: a) confronti con il/i Comune/i del Comprensorio interessati dagli interventi, b) richieste di documentazione integrativa al Gestore, c) modifiche e integrazioni alle modalità di calcolo o relazione in merito al Programma stesso ecc..
4. A seguito approvazione del Pacchetto interventi, il Gestore provvederà alle attività conseguenti legate alla redazione delle fasi progettuali di Legge e all'ottenimento delle autorizzazioni e approvazioni sempre di Legge (ivi inclusa l'approvazione del progetto in tutte le fasi da parte dell'AATO/4 a norma di: art. 58 L.R. 44/00, *Regolamento per l'istruttoria sui progetti di impianti di depurazione reflui in adempimento alle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque* ecc.);
5. gli interventi i cui progetti non siano sottoposti all'approvazione dell'AATO/4 saranno esclusi dall'erogazione dei finanziamenti a gravare dal Gettito tariffario e quindi dai relativi Piani finanziari;

6. altrettanto varrà per la destinazione dei finanziamenti pubblici di qualunque Fonte e Origine che, a termini di D.M. 01/08/1996 – “Metodo Normalizzato” oltre che D.G. Regione Piemonte dovranno transitare per l'AATO/4.

Art.12 PIANO FINANZIARIO – MODALITA' DI AFFIDAMENTO/RENDICONTAZIONE LAVORI

1. Ai fini della determinazione delle quote di ammortamento e della remunerazione del capitale investito, secondo la normativa al momento vigente, per il finanziamento a carico del Gestore di ciascun intervento o di pacchetti di investimenti approvati dall'AATO/4, s'intende il costo complessivo dell'intervento al netto degli eventuali contributi pubblici ed altre risorse, nonché al netto dell'IVA (10%) sui lavori;
tale costo è desunto dal quadro economico finale delle spese effettivamente sostenute e comprende:
 - a) l'importo netto dei lavori, IVA esclusa;
 - b) le spese effettuate nell'ambito delle somme di progetto a disposizione della stazione appaltante di cui all'art. 17 del DPR n. 554/1999.Il costo stesso comprende, altresì, le spese eventualmente effettivamente sostenute per l'avviamento delle nuove opere;
2. gli investimenti che entrano nel computo dei compensi e delle perequazioni sono quelli al netto di eventuali finanziamenti di fonte pubblica; pertanto nell'eventualità che nel corso del periodo di “compensazione” si dovessero generare finanziamenti pubblici, il pacchetto finanziario non ancora realizzato verrà depurato di tale apporto finanziario e l'equivalente importo economico sarà attribuito a nuovi interventi, sempre a gravare sulle finanze del Gestore; gli interventi integrativi saranno individuati di comune accordo tra AATO – Gestore sulla base del Programma degli interventi complessivo parte integrante del Piano d'Ambito;
3. Il Gestore dovrà presentare all'AATO/4, a corredo del proprio Piano degli Investimenti “a compenso”, il dettaglio riferito a: a) “Gantt” dell'avanzamento temporale degli interventi, b) correlato flusso di cassa per finanziamento a valore costante 2006 non inflazionato;
4. Il Gestore, con riferimento al pacchetto complessivo di interventi inserito in Accordo, procederà per ogni singolo intervento o per pacchetti di interventi secondo quanto esposto al punto successivo;
5. tutte le procedure per la progettazione e realizzazione delle opere previste nel programma degli interventi saranno svolte dal Gestore, nel rispetto delle vigenti Direttive Europee e norme nazionali in materia di lavori pubblici e, segnatamente ma non esaustivamente, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 “Nuovo Codice dei Lavori Pubblici, servizi, forniture” o, in caso di proroga della data di entrata in vigore, L.109/94-DPR 554/99 (per la parti non abrogate), Direttive europee 2004/17/CE, 2004/18/CE.
In particolare il Gestore, e comunque (anche con riguardo al D.Lgs. 3/04/06 n. 152) l'Autorità competente per legge, per ogni singolo intervento, nomina ai sensi della L. 7/08/1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento, unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Il Responsabile del procedimento eserciterà anche la competenza nella nomina, secondo procedure di legge, del Direttore dei Lavori e del Collaudatore, previa comunicazione all'Autorità d'Ambito.

6. L'AATO/4 effettuerà il "monitoraggio" di avanzamento lavori; per questa funzione il Direttore/i Lavori avranno l'obbligo di rendicontare all'AATO/4, secondo le procedure consolidate in materia di monitoraggio dei lavori dell'Accordo di programma quadro Stato-Regione piuttosto che CIPE, in particolare in ordine a:
 - i. consegna lavori;
 - ii. contabilità lavori (mediante messa a disposizione dell'AATO/4, qualora li ritenga necessari e con cadenza mensile: copie conformi dei libretti di misura dei lavori e delle provviste, eventuali riserve e perizie suppletive, stato di avanzamento lavori, certificati di pagamento, conto finale, certificati di collaudo; in ogni caso andranno compilati prospetti riassuntivi dell'avanzamento del procedimento – lavori più atti amministrativi - che l'AATO/4 predisporrà e che andranno sottoscritti dai Direttori Lavori);
 - iii. identificazione dell'Autorità espropriante e atti per acquisizione terreni, imposizione servitù ecc.;
 - iv. problemi che abbiano richiesto riserve e traslazione dei tempi; in questo caso i tempi per la realizzazione del pacchetto complessivo dei lavori non potranno variare; potranno essere ammesse traslazioni all'interno del periodo complessivo;ù
7. L'AATO/4 applicherà al Gestore una cauzione (nelle forme di legge) che svincolerà al raggiungimento di determinati stati di avanzamento lavori;
8. L'AATO/4 avrà facoltà di effettuare, con il proprio personale, sopralluoghi e ispezioni e comunicare, all'occorrenza al Direttore dei Lavori, ordini di servizio che andranno recepiti come tali verso l'impresa esecutrice.

Art.13 CORRISPETTIVI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - SISTEMA TARIFFARIO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E ADEGUAMENTI TARIFFARI

1. Gli interventi contemplati dal Piano d'Ambito saranno realizzati a gravare sul gettito tariffario al netto degli eventuali finanziamenti che si renderanno disponibili dalla Fonte pubblica;
2. La Tariffa del S.I.I. sarà approvata contestualmente all'approvazione del Piano d'Ambito in coerenza con il quale il Disciplinare e l'Accordo stesso vengono integrati;
3. con pari atto saranno definite le modalità di modulazione tariffarie per sub-aree dell'ATO, le differenziazioni della Tariffa per fasce di consumo oltre alla quota per accesso al servizio, il periodo all'interno del quale le differenti Tariffe praticate dai singoli Comuni dovranno convergere e i tempi per la convergenza verso la tariffa unica di ATO;
4. altrettanto saranno definite le modalità di computo dei mutui accesi da parte degli Enti locali in data anteriore alla definizione della tariffa;
5. Quota per sostenere le spese di funzionamento dell'AATO/4 (Uffici e Conferenza): il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato verserà annualmente all'AATO/4, a titolo di contributo per il suo funzionamento, la somma corrispondente alle percentuali e secondo le modalità fissate con Deliberazione n. 5 della Conferenza di AATO/4 del 01/03/2004, punto 10 del deliberato;
6. Canone alle Comunità Montane a norma dell'art. 8 della L.R. 20/01/1997 n. 13 nonché Convenzione istitutiva dell'Autorità d'Ambito: il Gestore riconosciuto e/o salvaguardato è tenuto a versare annualmente la somma in Euro corrispondente all'8% (otto per cento) del gettito tariffario del S.I.I., destinato alle Comunità Montane ai sensi dell'art. 8 L.R. 13/97 nonché Convenzione istitutiva dell'AATO/4 Cuneese.
Le modalità di calcolo e erogazione saranno fissate dall'AATO/4 con apposito provvedimento deliberativo.

ALLEGATO A

ADDENDUM AL DISCIPLINARE TECNICO GESTIONALE VIGENTE

Art. 1 Disposizioni generali

1. Il presente "Addendum" costituisce l'aggiornamento del vigente Disciplinare Tecnico Gestionale, in congruenza con la dinamicità deliberata per tale atto; gli aspetti oggetto di aggiornamento sono sinteticamente ripresi di seguito citandoli per macro-aree:
 - A) principi generali e coordinamento tra le norme di settore (presente sezione),
 - B) manutenzione straordinaria e lavori urgenti ed indifferibili,
 - C) esecuzione dei lavori,
 - D) finanziamento e rendiconto economico-finanziario,
 - E) misure in caso di mancato adempimento
 - F) monitoraggio di adempimento,e come tale è parte integrante del Disciplinare Tecnico Gestionale relativo alla gestione del Servizio Idrico Integrato nell'ATO/4 Cuneese, allegato Accordi convenzionali approvati con Delibera di Conferenza 7/08/07.
2. In nota a pie' di pag. si chiarisce il significato dei termini più ricorrenti⁽¹⁾.
3. per quanto non strettamente disposto e per tutte le parti congruenti e non in contrasto con le norme presenti nel Disciplinare Gestionale vigente oltre che nelle norme di settore nel frattempo emanate dalle fonti legislative nazionali e regionali, il presente documento rimanda alla "Convenzione-tipo e relativo Disciplinare di regolazione dei rapporti tra l'Autorità d'Ambito e i Soggetti gestori (art. 9, comma 2 L.R. 13/97)" approvato con D.G.R. 24 Novembre 1997 n. 31-23227, che si allega al presente documento (Allegato A.1) per farne parte integrante.
4. In caso di riscontrate discordanze o dubbi interpretativi tra le previsioni del presente "Addendum", del Disciplinare stesso e quelle della Convenzione, del Piano d'Ambito e Piani stralcio, si conviene espressamente che verrà applicata l'interpretazione che risulterà più favorevole agli Utenti e all'Amministrazione pubblica.
5. Sulla materia trattata i Gestori s'impegnano ad ottemperare agli obblighi derivanti da tutte le normative vigenti e ad eventuali successive modificazioni di queste, relativamente alla gestione del Servizio Idrico Integrato ed all'affidamento dei lavori.
6. Le norme regolamentari del presente del presente "Addendum" al Disciplinare T.G. saranno sottoposte ad un periodo di verifica della durata pari ad un esercizio completo (1 anno) all'esito del quale la Conferenza di AATO si riserva di apportare i necessari correttivi senza possibilità di rivalsa da parte dei Gestori.

(¹)

- a) Gestore: il Gestore affidatario del servizio idrico così come individuato con Delibera n. 5 della Conferenza del 28/12/2006 inclusi i Comuni che la Conferenza dell'AATO abbia con apposito provvedimento riconosciuto gestori ex comma 5 art. 148 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152;
- b) Bacino gestionale: il Bacino affidato in gestione con successivi provvedimenti di Conferenza ad un unico Gestore (secondo definizione ripresa in precedenza);
- c) AATO: l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Piemonte n. 4 Cuneese, Ente cui la legge affida competenze di regolamentazione, organizzazione del servizio idrico all'interno dell'ATO avendole trasferite dagli Enti locali convenzionati;
- c) Conferenza di AATO: la Conferenza degli Enti locali partecipanti all'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Piemonte n. 4 Cuneese, cui la legge affida competenze di deliberazione atti di regolazione e organizzazione vincolanti per i Gestori;
- d) Segreteria Operativa di AATO: la Segreteria Operativa dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese, così come individuata dalla L.R. 13/97 e DGR conseguenti e dalla Convenzione Istitutiva; dispone delle competenze iscritte in Convenzione istitutiva e in Regolamento generale dell'Organizzazione e funzionamento;
- e) Presidente dell'AATO: il Presidente dell'Autorità d'Ambito eletto dalla Conferenza dell'Autorità stessa; dispone delle competenze iscritte in Convenzione istitutiva e in Regolamento generale dell'Organizzazione e funzionamento;
- f) Piano d'Ambito, Piano economico-finanziario, Programma degli interventi: gli strumenti di pianificazione nella competenza dell'AATO così come previsti dall'Art. 149 D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152.

7. Per i Comuni riconosciuti gestori ex comma 5 art. 148 del D.Lgs. 152/06 per quanto attiene alle tematiche regolate con gli articoli seguenti si conviene che in linea generale valga il riferimento alle regole pubblicistiche che ad essi competono.
- Inoltre per tali Comuni gestori si intendono espressamente richiamate le semplificazioni e riduzioni in oneri operativi che le norme di settore già contemplano riferendole a soglie parametriche tipiche dei piccoli Comuni; citando a titolo indicativo ma non esaustivo: quantità di controlli interni previste dal D.Lgs. 31/01 e dal D.Lgs. 27/02 in materia di qualità dell'acqua destinata al consumo umano; procedimenti di affidamento lavori e progetti contemplati dalle norme sui contratti pubblici europee e nazionali quali il D.Lgs. 163/2006, il DPR 554/99 e successive modifiche e integrazioni ecc..

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E LAVORI URGENTI ED INDIFFERIBILI

Art. 2 Caratterizzazione dei lavori urgenti e della manutenzione straordinaria

Ai sensi del Disciplinare Tecnico Gestionale, in particolare dal combinato degli artt. 6 e 9 del medesimo, è compito preminente del gestore garantire la continuità e regolarità dei servizi, garantendo l'efficienza degli impianti e delle reti.

In tal senso va intesa la corretta esecuzione della manutenzione programmata e della manutenzione ordinaria, che sono da intendersi comprese nell'ambito della normale operatività (quindi nei costi operativi ricadenti in tariffa).

La manutenzione straordinaria è distinguibile dalla manutenzione ordinaria, ai sensi del Disciplinare, secondo criteri qualitativi.

Si definisce manutenzione ordinaria l'insieme delle attività e degli interventi necessari ad impedire il deterioramento o a conservare in efficienza, compatibilmente con l'età propria, qualsiasi elemento di rete o impianto del servizio idrico integrato.

Rientrano nella manutenzione ordinaria, pertanto, gli interventi di rifacimento parziale e modifica di apparecchiature, attrezzature e parti di impianti e opere che devono essere effettuati:

- _ per mantenere le condizioni generali di pulizia, agibilità e di efficienza delle opere;
- _ per mantenere la funzionalità delle opere.

Si definisce manutenzione straordinaria l'insieme delle attività e degli interventi necessari a rinnovare o a migliorare l'efficienza degli impianti che riguardano:

- _ la sostituzione di opere ed apparecchiature e/o impianti giunte al termine della loro vita utile, per le quali gli interventi di manutenzione ordinaria abbiano raggiunto una frequenza e una onerosità giudicate antieconomiche;
- _ le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per risolvere problemi ricorrenti che causino disturbi all'efficienza delle opere e comportino elevati costi di esercizio e manutenzione;
- _ le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendano necessari per risolvere problemi che possono compromettere la continuità della gestione; le modifiche e gli adeguamenti funzionali che si rendono necessari per migliorare le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.
- _ le modifiche e gli adeguamenti degli impianti e delle opere a nuovi standard legislativi, alle norme del Piano di Tutela delle Acque ecc..

Al fine di rendere applicabile in termini chiari ed inequivocabili la distinzione, si individua una suddivisione in termini quantitativi: fermo restando quanto stabilito dal Disciplinare Tecnico Gestionale, in particolare all'art. 6, si intende riferibile a manutenzione straordinaria ogni intervento che, singolarmente, comporti oneri di realizzazione superiori a 2.500,00 €, oltre ad IVA di Legge, con computi eseguiti ricorrendo al prezzario regionale vigente al momento dell'intervento o, in difetto, ai normali prezzi di mercato.

I lavori che rivestono carattere d'urgenza sono trattati con gli stessi principi della manutenzione straordinaria.

Art. 3 Esecuzione dei lavori urgenti ed indifferibili e della manutenzione straordinaria non programmata.

L'esecuzione di detti lavori è da predisporre in ottemperanza alla necessità di garanzia della continuità e qualità del servizio. La necessità di ricorrere ad interventi di tal natura è delegata al gestore, ovvero può discendere da ordine di servizio emessi dall'organo competente in seno all'AATO, in conseguenza di sue dirette valutazioni o di richieste delle Amministrazioni locali e/o di Enti competenti in materia di salvaguardia della salute pubblica e dell'igiene.

Il gestore, in ogni caso, dovrà preliminarmente comunicare alla Segreteria Operativa di AATO, anche avvalendosi di schede monografiche-tipo concordate e approvate, la necessità dell'intervento o lavoro, con indicazione di:

- luogo dell'intervento,
- natura dell'intervento (manutenzione straordinaria non programmata o lavoro urgente),
- breve descrizione dell'intervento, con estratto planimetrico e schema tecnico-impiantistico,
- importo presunto – da quadro economico di spesa,
- data dell'inizio dell'intervento,
- presunta data dell'ultimazione,
- modalità d'esecuzione (esecuzione diretta o affidamento a impresa terza),
- responsabile dell'intervento (funzionario o dirigente di riferimento).

La Segreteria Operativa dell'AATO ha la facoltà di verificare direttamente l'esecuzione, di intervenire adoperandosi per ottimizzare l'intervento, d'interrompere l'esecuzione dello stesso se ritenuto non rientrante nella casistica dei lavori urgenti o delle manutenzioni straordinarie non programmate.

Art. 4 Contabilizzazione dei lavori urgenti e della manutenzione straordinaria non programmata

Il gestore dovrà comunicare alla Segreteria Operativa dell'AATO l'ultimazione dell'intervento e dovrà in conseguenza predisporre un elaborato tecnico ed economico, costituito da cartografia tecnica ed estratto planimetrico, computo lavori con rendiconto economico, da consegnare alla Segreteria Operativa dell'AATO ai fini dell'esame e archiviazione. Per quanto non sufficientemente esplicitato vale il riferimento alla normativa sui contratti e lavori pubblici vigente (segnatamente Regolamento sui Lavori Pubblici DPR 554/99 e D.Lgs. 162/06 e s. m. e i.).

L'ammontare dell'insieme dei lavori di cui al presente punto deve rientrare nel fondo previsto dal gestore annualmente per manutenzione straordinaria o interventi d'urgenza, comunicato alla Segreteria Operativa di AATO entro il 31 Gennaio di ogni anno.

Nel caso situazioni contingenti portino a superare detto limite, il gestore dovrà anticipatamente chiedere alla Segreteria Operativa di AATO l'autorizzazione a superare dette previsioni fermo restando che l'incremento di budget verrà recuperato sull'ammontare manutenzioni dell'anno successivo (Art. 3).

Non rientrano nella clausola di computo di cui si tratta i finanziamenti erogati dall'Amministrazione pubblica per lavori urgenti che si rendano necessari in conseguenza di fenomeni naturali eccezionali.

Entro il 30 Novembre di ciascun anno il gestore invierà alla Segreteria Operativa di AATO l'insieme degli elaborati di cui sopra per consentirle una valutazione, che può comprendere anche verifiche in loco e rispondenza fra dati progettuali, consuntivi e realizzazioni.

Solo al termine dell'istruttoria complessiva la Segreteria Operativa di AATO potrà predisporre il rendiconto ai fini della revisione tariffaria da applicare nell'anno successivo a quello dell'esecuzione dell'intervento o dell'opera.

ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 5 Modalità di realizzazione degli interventi.

Si definiscono interventi tutte quelle attività che si valutano straordinarie (compresa la già trattata manutenzione straordinaria) e che pertanto escludono caratteristiche di azione periodica e di routine.

Il riflesso tariffario vede i costi degli interventi soggetti ad ammortamento e remunerazione.

Ciò premesso si ravvisano le seguenti modalità d'intervento.

a) Interventi realizzati direttamente dai Gestori:

I Gestori impegnano i capitali necessari agli interventi previsti per ciascun anno dal Piano d'Ambito - Programma degli Investimenti all'interno del Bacino gestionale. Tali capitali possono essere reperiti dai Gestori con qualsiasi mezzo diretto o finanziario.

Le procedure per la realizzazione dei lavori ed il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa anche per quanto attenga, qualora ne ricorrano le condizioni, alle modalità di conduzione dei lavori in economia.

b) Interventi con fondi pubblici.

I Gestori non hanno diritto ad ammortamento e remunerazione del capitale che deriva da finanziamenti pubblici, mentre sono competenti per le funzioni di amministratori di tutte le procedure di esecuzione.

Restano per altro confermate le procedure di ammortamento iscritte in DM 1/8/96 come confermate dalle delibere della Conferenza di AATO.

Le procedure per la realizzazione dei lavori finanziati con fondi pubblici ed il loro affidamento sono quelle previste dalla vigente normativa.

c) Esecuzione diretta da parte degli enti locali interessati.

E' consentita tale possibilità, secondo le indicazioni di legge e comunque per interventi che non avranno alcuna ripercussione finanziaria sulla tariffa.

Gli enti locali, in recepimento dell'art.157 del D.lgs.152/06, hanno la facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici (PEC, PIP ecc.) ed a concessioni per nuovi edifici in zone urbanizzate, previo parere di compatibilità con il Piano d'Ambito ed a seguito di convenzione con il gestore affidatario del servizio in quel Comune da parte di AATO/4, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione.

A parziale integrazione e esplicitazione dello specifico art. 9 – 9.5 lett.b. del Disciplinare Tecnico Gestionale vigente per maggiore aderenza all'art. 157 del D.Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 si precisa quanto segue:

- gli Enti locali hanno facoltà di provvedere alla progettazione di acquedotti e fognature interni ad aree di PEC, PIP o assimilabili direttamente; nel caso le opere vengano realizzate dalle imprese esecutrici dell'insediamento edile a scomputo oneri d'urbanizzazione, l'onere in questione ricadrà su queste ultime;
- a termini di art. 157 del D.Lgs. 152/06, l'Autorità d'Ambito, tramite la Segreteria Operativa, esprime parere di compatibilità con il Piano d'Ambito; l'Ente locale stipula con il Gestore affidatario del Servizio Idrico Integrato nel Comune un'apposita convenzione, aderente al testo della convenzione tipo approvato dalla Conferenza d'AATO, in base alla quale le opere in questione, una volta realizzate, sono affidate in gestione al gestore stesso senza riserva alcuna da parte sua;
- il Gestore ha l'onere di istruire e approvare il progetto delle reti acquedottistiche e/o fognarie in questione; sarà onere dello stesso Gestore provvedere alla supervisione dei lavori e controllo di esecuzione redigendo una relazione finale a collaudo avvenuto della quale dovrà consegnare copia con annessa cartografia tecnica di dettaglio alla Segreteria Operativa di AATO;
- la Segreteria operativa di AATO è competente ad istruire i progetti che travalichino i confini comunali e/o comportino approvvigionamenti da altre reti acquedottistiche d'Ambito o prevedano

conferimenti di reflui in reti intercomunali e/o in impianti di depurazione insistenti in altri Comuni nella competenza gestionale di altro gestore del S.I.I.;

- la Segreteria Operativa di AATO/4 subentra nelle competenze di approvazione dei progetti nel caso di opere realizzate non con fondi propri del Comune bensì con ricorso, anche parziale, al gettito tariffario;
- nel caso di accertata inerzia o inadempienze del gestore secondo competenze precedentemente riportate, la Segreteria Operativa di AATO ingiunge al Gestore di adempiervi fissando i tempi e le modalità e, nel caso di protratto inadempimento, interviene la Segreteria stessa provvedendo direttamente o affidando incarico a professionista per poi successivamente rivalersi sul gestore per gli oneri sostenuti.

Art. 6 Progettazione degli interventi e Direzione lavori

La progettazione degli interventi è a carico del gestore.

In questo caso occorrerà la presenza in organico di soggetti abilitati alla progettazione di opere del Servizio Idrico Integrato secondo leggi di settore.

La Direzione dei lavori rientra nei compiti del gestore con esclusione del caso in cui la realizzazione degli interventi avvenga con mezzi e personale del Gestore; in questo caso la D.L. andrà affidata all'esterno.

Nel caso di finanziamenti pubblici, la progettazione dovrà essere sviluppata da un soggetto terzo al quale l'incarico dovrà essere affidato secondo procedure di legge.

Per tutto quanto non specificato e per quanto attiene alle attività di coordinamento e monitoraggio delle fasi dei lavori (dalla progettazione, affidamento, d.l., collaudo) si intendono qui richiamate le specifiche norme attinenti alla Responsabilità di Procedimento.

Art. 7 Controllo dello stato del Programma di infrastrutturazione.

L'AATO, tramite la Segreteria Operativa, dovrà permanentemente seguire gli aspetti realizzativi e programmatici del Piano degli investimenti.

La Segreteria Operativa per i compiti in questione potrà fare ricorso sia a personale in organico sia a Tecnici in organico agli Enti locali i quali dimostrino particolari esperienze nel settore sia ad affidamenti con procedure ad evidenza pubblica. In ogni caso i Tecnici selezionati dovranno sottoscrivere l'impegno a non esercitare attività professionale, consulenziale o gestionale di servizio idrico integrato all'interno dell'AATO/4 e per tutta la durata dell'incarico e comunque per i due anni successivi alla conclusione del Piano stralcio interventi oggetto di controllo.

FINANZIAMENTI E RENDICONTO ECONOMICO-FINANZIARIO

Art. 8 Disciplina dei finanziamenti

A termini di D.M. Di Pietro 1/08/1996, "Metodo Normalizzato per la determinazione della Tariffa del Servizio Idrico Integrato", art. 3.2 penultimo comma "..... i finanziamenti pubblici, a qualsiasi titolo erogati, affluiscono all'Ambito e non al Gestore".

L'AATO/4 destina i fondi pubblici che le vengano erogati sulla base delle previsioni di Piano d'Ambito o di piani settoriali (tipicamente Piani di Sviluppo Comunità Montane in materia di fondi art. 8 L.R. 13/97 ecc.).

Le presenti Linee guida vincolano l'AATO/4 in materia di procedure e modalità operative riferibili ai fondi sia pubblici che derivanti dal Gettito Tariffario nella diretta competenza dell'AATO mentre non possono intervenire in materia di fondi regolati da norme e regolamenti specifici che prescindano dal Metodo Normalizzato D.M. 1/08/96 surrichiamato; tipicamente: fondi regionali regolati da propri disciplinari, fondi legati ad Accordi di Programma Stato – Regione, Fondi Ministero Ambiente, dello stesso Ministero delle Infrastrutture ecc.. In questi casi l'AATO sarà competente nella misura prevista dagli specifici disciplinari della Stazione erogante.

I Gestori provvedono all'esecuzione del Piano d'Ambito, del Piano Stralcio e dei Piani di Bacino gestionale, con fondi propri o ricorrendo a finanziamenti pubblici, ovvero con il ricorso ad eventuali cofinanziamenti.

Interventi realizzati con finanziamenti pubblici andranno considerati secondo le procedure iscritte in Metodo Normalizzato in materia di rendimento del capitale investito, ammortamenti fiscali e, in definitiva, incidenza sul Gettito Tariffario.

I Gestori sono obbligati a realizzare gli investimenti pubblici che vengono loro erogati secondo i tempi e le modalità stabilite all'atto della concessione del medesimo.

I Gestori, in collaborazione con l'AATO/4, sono tenuti a porre in essere tutte le attività necessarie all'ottenimento di finanziamenti pubblici attraverso la predisposizione e presentazione di schede progettuali, analisi di fattibilità, studi e relazioni preliminari e quant'altro richiesto dagli Enti eroganti. Tale attività è da considerarsi come ordinaria e rientra tra i costi operativi e quindi non entrerà in tariffa nella voce "Investimenti".

Art. 9 Controllo dello stato di attuazione degli investimenti.

Ferma restando la disciplina del Disciplinare Tecnico Gestionale vigente in materia (segnatamente artt. 11 e 12), ogni sei mesi (entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre) il gestore relaziona alla Segreteria Operativa di AATO sullo stato di attuazione del programma degli investimenti e presenta un diagramma, tipo Gantt, motivando eventuali scostamenti temporali rispetto alle previsioni.

Art. 10 Recupero in tariffa.

La tariffa è determinata dall'AATO secondo procedure previste dal Metodo Normalizzato, dal D.Lgs 152/06, dalla Delibera n. 3 del 28/12/2006. In tal senso la Tariffa presenta una progressione temporale in linea generale legata al Piano d'Ambito e alle altre voci di costo previste in Metodo Normalizzato (Mutui, ammortamenti ecc.).

In deroga a quanto sopra, nel transitorio di riallineamento delle tariffe dei singoli Comuni e Bacini gestionali alla unica Tariffa d'AATO/4, deliberato con provvedimento n. 3 della Conferenza del 28/12/2006, il Gettito Tariffario sarà riferito ai singoli Bacini gestionali riconosciuti in capo ai singoli Gestori affidatari del servizio.

Nel corso del transitorio suddetto la tariffa deriva dal Piano economico-tariffario redatto dal Gestore e approvato dall'AATO e sarà adeguata annualmente in conformità alla dinamica del Piano stesso.

Il suddetto Piano verrà aggiornato con cadenza triennale in conformità alle previsioni di legge, ai correlati adeguamenti del Piano stralcio triennale d'AATO ed a quanto previsto negli articoli successivi.

Art. 11 Investimenti e Ammortamenti.

Il Piano degli investimenti, di cui al Piano d'Ambito ed ai Piani economico-finanziari di Bacino Gestionale, riporta anno per anno l'ammontare dell'importo delle opere e dei lavori da eseguirsi da parte dei Gestori. Sul capitale investito calcolato dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno si applica il tasso fissato per la remunerazione di legge. Il capitale investito nell'anno di esercizio è definito dall'art. 3.2 del D.M. 1/8/96 "Metodo Normalizzato" e successive modifiche e integrazioni. Qualora nell'anno "n" si riscontri una discordanza tra gli investimenti realizzati e quelli previsti dal Piano d'Ambito, tale differenza dovrà essere recuperata nell'anno $n+1$, fermo restando che per traslare interventi ritenuti essenziali per il Piano d'Ambito occorrerà specifica autorizzazione deliberata dall'AATO.

Gli investimenti effettivamente realizzati in adempimento alle previsioni del Programma Stralcio, ed autorizzati, e le spese di manutenzione straordinaria e dei lavori urgenti, parimenti autorizzate con rendicontazione a consuntivo, costituiranno credito dei Gestori ai quali spetta il riconoscimento in tariffa.

Le quote di ammortamento relative ad investimenti non completamente ammortizzati a fine periodo costituiranno il valore di riscatto che sarà posto a carico del Gestore subentrante e comunque in coerenza con i principi già previsti dalle norme.

Art. 12 Remunerazione del Capitale

Ai Gestori spetta una remunerazione sul capitale effettivamente investito secondo il tasso di remunerazione previsto dalle disposizioni di legge, prime fra tutte il "Metodo Normalizzato" e successive modifiche e integrazioni.

Restano salve le norme del Disciplinare Tecnico Gestionale, in particolare artt. 11 e 12, anche e soprattutto per quanto attiene ai lavori accessori previsti negli Accordi convenzionali ex art. 11 L. 241/90.

Art. 13 Articolazione della tariffa.

Nel transitorio di adeguamento della Tariffa d'Ambito, secondo articolazione prevista dalle delibere di Conferenza di AATO (segnatamente n. 3 del 28/12/2006), l'articolazione tariffaria all'interno dei singoli bacini gestionali affidati è definita annualmente dalla Conferenza dell'AATO con apposito provvedimento, su proposta dei Gestori secondo modalità di legge e tenuto conto degli investimenti, della tariffa media del Piano d'Ambito e dei Piani di bacino gestionale, dell'inflazione reale rispetto a quella programmata dell'anno precedente oltre che delle voci di tariffa la cui definizione la disciplina di settore demanda alla Conferenza dell'AATO mediante emanazione di specifici provvedimenti vale a dire, specificando a titolo indicativo ma non esaustivo, Tariffa per fornitura acqua all'ingrosso (D.M. 1/8/96), Tariffa per servizio di Fognatura e/o di Depurazione riferito alle attività produttive, Tariffa scarico acque di prima pioggia (Reg.to Reg.le n. 1/07), tariffa per asportazione residui da "bottini" ecc.

La proposta deve essere presentata dai Gestori per il primo anno – 2008 - entro il 31 Gennaio successivamente entro il 30 Settembre dell'anno precedente a quello a cui la proposta tariffaria si riferisce, a mezzo di una dichiarazione strutturata sulla base di un prospetto che preveda: a) dichiarazione volumi venduti e ricavi conseguiti previsionalmente in relazione alla tipologie di utenza (civile, agricola, industriale-produttiva ecc.) con dimostrazione delle modalità di contabilizzazione e contabilizzazione-fatturazione e correlate fasce di consumo, b) tariffa media ponderale (secondo Metodo Normalizzato), c) calcolo delle incidenze prevedibili per l'incremento delle immobilizzazioni realizzate.

In fase di approvazione della tariffa, l'Autorità d'Ambito valuterà altresì lo stato di attuazione del programma degli investimenti.

In mancanza di presentazione della proposta da parte dei Gestori, l'AATO determinerà d'Ufficio l'articolazione tariffaria sulla base della tariffa media dei bacini gestionali con caratteristiche fisiografiche e socio-economiche assimilabili.

ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORI

Art. 14 Lavori non pertinenti con le opere del servizio idrico integrato.

Il Gestore affidatario del S.I.I. potrà realizzare altri lavori che non afferiscano ad opere del servizio idrico integrato purché escluda (con apposita dichiarazione) l'impiego di mezzi d'opera e di personale dichiarato di pertinenza del servizio idrico oggetto di affidamento.

MISURE IN CASO DI MANCATI ADEMPIMENTI

Art. 15 Mancato adempimento alla realizzazione di lavori, manutenzioni ecc..

In caso di mancato adempimento a lavori, manutenzioni ecc. previsti in Piano d'ATO/4, negli Accordi ratificati ex art. 11 L. 241/90, nei Programmi stralcio e/o Piani economico-tariffari, dichiarazioni sottoscritte dai Gestori ecc. così come rappresentati nei capitoli precedenti, l'AATO/4 emetterà Ordine di servizio con ingiunzione all'esecuzione entro il termine di 30 giorni.

Nel caso di reiterato inadempimento ovvero di inizio azione legale da parte del Gestore, la Segreteria Operativa provvederà ad inviare comunicazione formale alla Conferenza la quale predisporrà i provvedimenti del caso che potranno arrivare fino alla rescissione temporanea o

perenne del contratto di servizio sul Comune interessato ed alla richiesta di indennizzo per i danni arrecati all'Utenza causa interruzione di pubblico Servizio e all'AATO.

Art. 16 Mancato adempimento alle comunicazioni periodiche

In caso di riscontrato inadempimento alle prescritte comunicazioni periodiche, il Gestore avrà 15 giorni di tempo per adempiervi dalla data di comunicazione formale emessa dall'AATO.

Trascorso inutilmente tale termine la Conferenza emetterà provvedimento di sospensione per i successivi sei mesi degli adeguamenti tariffari fermo restando che il Gestore sarà comunque tenuto alla realizzazione degli interventi previsti in Piano per il periodo.

MONITORAGGIO DI ADEMPIMENTO

Art. 17 Monitoraggio

La Segreteria Operativa svolgerà attività di monitoraggio in ordine all'avanzamento dei lavori secondo cronoprogrammi depositati e rendicontazioni periodiche della Direzione Lavori, all'esito delle quali renderà a sua volta alla Conferenza di AATO/4.

Ai fini dell'assolvimento di tali funzioni la Segreteria Operativa è autorizzata ad istituire, all'occorrenza, uno specifico Nucleo di Valutazione, composto da Soggetti esperti di monitoraggio, indipendenti, selezionati con procedure di legge e soggetto al coordinamento e supervisione della Segreteria Operativa.

Art. 18 Remunerazione delle attività di Controllo e Monitoraggio.

Le attività di controllo e monitoraggio di cui alle presenti Linee Guida saranno remunerate secondo i seguenti criteri:

- le attività di monitoraggio, controllo ecc. che vengano affidate all'esterno saranno remunerate facendo ricorso alle risorse riconosciute all'AATO per sostentamento spese di esercizio sulla base della Delibere 1/03/04, 28/12/2006 e D.Lgs. 152/06;
- le attività svolte da personale in Organico alla Segreteria Operativa riceveranno la quota parte di incentivo alle attività legate alle funzioni di Responsabilità di Procedimento e/o all'attività di pianificazione secondo procedure previste dal D.Lgs. 163/06 e successive modifiche e integrazioni.

ALLEGATO "A.1"

"Convenzione-tipo e relativo Disciplinare di regolazione dei rapporti tra l'Autorità d'Ambito e i Soggetti gestori (art. 9, comma 2 L.R. 13/97)" approvato con D.G.R. 24 Novembre 1997 n. 31-23227

ACCORDO (ex articolo 11 legge 241/90)

tra

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese (di seguito AATO/4) istituita con L.r. 20/1/1997, Convenzione istitutiva - D.G.P. 29/1/2001 n. 5, art. 148 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, con sede in Via M. D'Azeglio n. 8, 12100 Cuneo, in persona dell'On. Avv. Raffaele Costa, nato a Mondovì, il 08/09/1936, il quale interviene al presente atto quale Presidente della Conferenza dell'Autorità e legale rappresentante *pro tempore* di tale Autorità,

e

la MONDO ACQUA S.p.A. con sede in MONDOVI', via Venezia, 6/B - P.Iva 0277856004, in persona del Dr. Osvaldo CONIO, nato a Genova il 02/06/1948, Cod. Fisc. CNOSLD48H02D9690, il quale interviene al presente atto quale Amministratore delegato e legale rappresentante *pro tempore* della medesima;

VISTO l'art. 35, l. 28 dicembre 2001, n. 448, "*Legge Finanziaria 2002*", che detta nuove disposizioni per l'assetto dei servizi pubblici locali, sostituendo l'art. 113, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI altresì l'art. 14, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, "*Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici*", conv. in l. 24 novembre 2003, n. 326, e l'art. 4, comma 234, l. 24 dicembre 2003, n. 350, "*Legge Finanziaria 2004*", che integrano e modificano l'art. 113, d.lgs. n. 267 del 2000, cit., nonché l'art. 35, l. n. 448 del 2001, cit.;

VISTA la l. 5 gennaio 1994, n. 36, "*Disposizioni in materia di risorse idriche*";

VISTA la l. Regione Piemonte 20 gennaio 1997, n. 13, "*Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del Piemonte 24 novembre 1997, n. 31-23227, "*Atto di indirizzo in materia di gestione del servizio idrico integrato*,

definizione delle modalità di analisi dell'economicità, efficacia ed efficienza degli organismi di gestione salvaguardabili e adozione della convenzione – tipo di regolazione dei rapporti tra le Autorità d'ambito e i soggetti gestori”;

CONSIDERATO che la riorganizzazione del servizio idrico integrato nell'ambito ottimale n. 4 “Cuneese” deve essere realizzata in ragione degli obiettivi posti dall'indicata legislazione di settore sul ciclo completo del servizio idrico (l. n. 36 del 1994, cit.; l. Regione Piemonte n. 13 del 1997, cit.), le cui disposizioni sono fatte salve dal vigente art. 113, comma 1, d.lgs. n. 267 del 2000, cit.;

CONSIDERATO in particolare che la disciplina di settore impone il progressivo superamento della frammentazione per segmenti e per territorio nell'erogazione del servizio e quindi il raggiungimento di una gestione del servizio idrico integrato che sia capace di riunire il ciclo completo delle acque (acquedotto, fognatura, depurazione) pervenendo a dimensioni sovracomunali;

CONSIDERATO che il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 conferma gli indicati obiettivi al fine di accelerare la piena attuazione della gestione del ciclo idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale;

RICHIAMATA la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 4 “Cuneese” 1 marzo 2004, n. 5 *“Preso d'atto dell'aggiornamento su attività di ricognizione delle gestioni. Atto generale per il riconoscimento e la prosecuzione transitoria delle gestioni esistenti; indirizzi per la riorganizzazione della gestione d'ambito del servizio idrico integrato”;*

VISTO l'art. 11, l. n. 241 del 1990, cit., il quale consente all'amministrazione di concludere – «in accoglimento di osservazioni e proposte» – accordi con gli interessati «al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo», in tutti i casi «senza pregiudizio dei diritti dei terzi» e «nel perseguimento del pubblico interesse»;

VISTA la proposta di accordo ex art. 11, l. 7 agosto 1990, n. 241 presentata a questa Autorità dalla società MONDO ACQUA S.p.A.;

RICHIAMATA la deliberazione della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 4 “Cuneese” n. 01, *“Gestioni esistenti del servizio idrico: rapporti di concessione di servizio pubblico o con società a capitale misto. Approvazione esiti istruttoria e conseguenti determinazioni”*, ove s'individuano le ragioni di opportunità e d'interesse pubblico che richiedono di definire con i gestori interessati i termini

HH

della riunificazione attraverso la stipulazione di apposito accordo ai sensi dell'art. 11, l n. 241 del 1990, cit.;

VISTI gli Allegati tecnici A, B e C che del presente accordo costituiscono parte integrante e sostanziale,

TUTTO CIÒ PREMESSO,

le Parti, così come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1

(Individuazione della zona omogenea)

1. La riunificazione sovracomunale del ciclo completo delle acque ha ad oggetto la realtà omogenea costituita dalla Realtà Territoriale n. 5 di cui alla convenzione istitutiva dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 del Cuneese per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

2. Costituisce oggetto del presente accordo la gestione del Ciclo Idrico Integrato attribuita, con Delibera n. 30 del 17.12.2007 della Conferenza dell'Autorità d'Ambito n. 4 Cuneese, alla MONDO ACQUA S.p.A. per i Comuni di Bene Vagienna, Briaglia, Frabosa Soprana, Mondovì, Roccaforte Mondovì, San Michele Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì.

Articolo 2

(Soggetto attuatore)

1. La riunificazione sovracomunale del ciclo completo delle acque nella Realtà Territoriale n. 5 appena indicata ed alle condizioni ivi esposte è attuata da MONDO ACQUA S.p.A.

Articolo 3

(Condizioni per il riconoscimento)

1. L'indicato riconoscimento in capo a MONDO ACQUA S.p.A. delle nuove concessioni previste dal presente Accordo opera essendo stata assolta la condizione che entro il 30.06.07 (data così prorogata dalla Conferenza di AATO/4 con propria Delibera n. 2 del 07/02/07) la stessa presentasse il Programma per la riunificazione delle gestioni, nonché delle reti e degli impianti all'interno della Realtà Territoriale avanti indicata, come di fatto avvenuto con lettera prot. in

ricezione AATO/4 n. 1102 del 14/06/07 e come Deliberato dalla Conferenza di AATO/4 con propria Delibera n. 30 del 17/12/2007..

Articolo 4

(Termine di riconoscimento)

1. MONDO ACQUA S.p.A. è già riconosciuta per la gestione unitaria sovracomunale di ogni fase del ciclo idrico integrato delle acque nel bacino gestionale costituito dai Comuni di Mondovì, Vicoforte, Villanova Mondovì, Briaglia, Roccaforte Mondovì, Frabosa Soprana, Bene Vagienna, San Michele Mondovì, fino alla scadenza del 31/07/2019 risultante dall'applicazione del metodo di computo Allegato A al presente atto.

2. Il riconoscimento della gestione unitaria di MONDO ACQUA S.p.A. nella Realtà territoriale avanti indicata, ovvero la durata delle gestioni stabilita sulla base del metodo di cui al punto 1 viene, col presente atto, prorogata al 31/12/2021 termine che risulta dall'applicazione del sistema di compensazione previsto al comma che precede in ragione degli investimenti per lavori previsti, in attuazione del programma di riunificazione delle gestioni, delle reti e degli impianti, approvato dall'Autorità d'Ambito n. 4 "Cuneese", e che la Società si impegna a realizzare a proprio esclusivo carico, senza incrementi tariffari, conformemente alla Delibera della Conferenza d'AATO/4 n. 21 del 22/12/2008 e nel rispetto del crono programma Allegato B alla presente (protocollato in ricezione AATO/4 al n. 2587 del 17/12/2008).

3. La conclusione dei lavori – anche per lotti – eseguiti in conformità al programma di riunificazione delle gestioni, delle reti e degli impianti determina l'efficacia della proroga del termine di riconoscimento per il periodo corrispondente.

4. La proroga non produce comunque effetto qualora sia scaduto il termine indicato al precedente comma 1 senza che siano stati realizzati, nel rispetto del

crono programma i lavori previsti nel programma di riunificazione delle gestioni, delle reti e degli impianti.

Articolo 5

(Rapporto all'Autorità)

1. A decorrere dalla data di stipulazione del presente accordo MONDO ACQUA S.p.A. presenta all'Autorità d'Ambito ogni sei mesi – a partire dal 1 Gennaio 2009 - un rapporto dettagliato ove è illustrata la realizzazione delle condizioni per il riconoscimento di cui all'art. 3, nonché lo stato di attuazione dei lavori previsti nel programma di riunificazione delle gestioni, delle reti e degli impianti e nell'Allegato tecnico n. 2 al presente Accordo.

2. Il rapporto è portato all'ordine del giorno della prima seduta utile della Conferenza dell'Autorità d'Ambito per l'approvazione.

3. Dopo la presentazione del primo rapporto gli uffici dell'Autorità d'Ambito predispongono, in contraddittorio MONDO ACQUA S.p.A., apposito modello cui tale società deve attenersi nella redazione dei successivi rapporti. Tale modello può essere oggetto di successivo adeguamento convenzionale.

Articolo 6

(Mancata realizzazione e revoca del riconoscimento)

1. La mancata realizzazione delle condizioni per il riconoscimento di cui al precedente articolo 3 o il loro venir meno, determinano rispettivamente la mancata efficacia o la decadenza di diritto dal riconoscimento unitario di MONDO ACQUA S.p.A. che è oggetto del presente Accordo.

2. La decadenza dall'indicato riconoscimento è altresì disposta:

a) ove l'Autorità d'Ambito accerti l'inadempimento del presente Accordo e dei suoi allegati, in particolare del Disciplinare tecnico di gestione con Addendum al D.T.G. e Convenzione-tipo e relativo Disciplinare di regolazione dei rapporti tra l'Autorità d'ambito e i Soggetti Gestori (art. 9,c.3 L.R. 13/97) approvato con D.G.R. 24/11/97 N. 31-23227 – come approvati con verbali di Deliberazione della Conferenza n. 2 del 7/08/06 e n. 17 del 29/10/2007, allegati al presente Accordo in Allegato C;

b) ove l'Autorità d'Ambito accerti la mancata, incompleta, inesatta realizzazione degli ulteriori investimenti utili alla prosecuzione del periodo di riconoscimento ai sensi del precedente art. 4, comma 2, ovvero il ritardo oltre sei mesi nella realizzazione di tali investimenti e la MONDO ACQUA S.p.A. non abbia

ottemperato alla diffida inviata dall'Autorità di Ambito, nei termini indicati nella diffida stessa;

3. Con atto generale, approvato alla prima seduta utile della Conferenza dell'Autorità d'Ambito dopo la stipulazione del presente accordo, sono definite le sanzioni per l'inesatta o parziale esecuzione del programma per la riunificazione delle gestioni, nonché delle reti e degli impianti, ove si tratti di inadempimenti che non comportino la revoca del riconoscimento.

4. Nei casi di inadempimenti che comportino la revoca del riconoscimento MONDO ACQUA S.p.A. decadrà dalla gestione del Servizio Idrico Integrato nei Comuni affidati e richiamati all'Art.4, comma 1 del presente Accordo, dopo l'approvazione e sulla base dei contenuti dello stesso.

Conseguentemente i termini originari di scadenza delle gestioni di cui alla Delibera della Conferenza d'AATO/4 n. 1 del 07/08/2006 che abbiano subito modificazioni in conseguenza dell'applicazione dei metodi di cui al precedente Articolo 4.1, riprenderanno efficacia.

Articolo 7

(Condizioni di erogazione del servizio)

1. Il servizio idrico integrato nel Bacino gestionale riconosciuto e riprodotto in art. 4 comma 1 precedente, è erogato da MONDO ACQUA S.p.A. secondo il Disciplinare tecnico gestionale Allegato n. 3 parte integrante del presente Accordo, vale a dire: Disciplinare tecnico di gestione con Addendum al D.T.G. e Convenzione-tipo e relativo Disciplinare di regolazione dei rapporti tra l'Autorità d'ambito e i Soggetti Gestori (art. 9,c.3 L.R. 13/97) approvato con D.G.R. 24/11/97 N. 31-23227 – come approvati con verbali di Deliberazione della Conferenza n. 2 del 7/08/06 e n. 17 del 29/10/2007, allegati al presente Accordo in Allegato C;

2. Sono confermati gli investimenti oggetto delle convenzioni pregresse.

Articolo 8

(Rinuncia all'azione)

1. Con la stipulazione del presente Accordo convenzionale e relativi allegati A, B e C, MONDO ACQUA S.p.A. rinuncia ad intraprendere o proseguire qualsiasi azione avanti le sedi giurisdizionali o arbitrali competenti contro l'Autorità d'Ambito, nonché i Comuni e la Provincia di Cuneo appartenenti a tale Autorità, per far valere posizioni giuridiche soggettive fondate su precedenti atti o convenzioni,

comunque denominati, per tutte le gestioni oggi in capo a tali società, in particolare i relativi termini contrattuali di scadenza e le condizioni di erogazione del servizio.

Articolo 9

(Atti e disciplina del rapporto giuridico)

1. Tutti gli eventuali precedenti contratti, convenzioni, o atti comunque denominati, tra la MONDO ACQUA S.p.A. e l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 Cuneese, riferiti alle gestioni oggi in capo MONDO ACQUA SpA stessa ed aventi ad oggetto l'erogazione del servizio idrico integrato, o segmenti dello stesso, cessano di avere effetto e sono sostituiti dal presente Accordo e relativi Allegati. Senza tuttavia che ciò faccia venire meno i diritti acquisiti da MONDO ACQUA S.p.A. sulla base di detti contratti, convenzioni ecc., che si intendono così confermati dal presente Atto, se dallo stesso non modificati.

2. Tutte le spese del presente atto e sue consequenziali sono a carico di MONDO ACQUA S.p.A.


3. Con la sottoscrizione del presente Accordo convenzionale e relativi Allegati MONDO ACQUA S.p.A. trova ridefinito il proprio rapporto giuridico avente ad oggetto l'erogazione del Servizio Idrico Integrato con effetto dalla sottoscrizione stessa, salvo quanto stabilito al precedente punto 1. del presente Articolo.

4. Fanno parte integrante e sostanziale del presente atto:

- il Piano d'Ambito vigente, approvato dalla Conferenza dell'Autorità d'Ambito con Delibere n. 2 e 3 del 28/12/2006

- le varianti e le nuove edizioni del Piano d'Ambito che verranno eventualmente approvate nel corso del periodo di vigenza dell'affidamento, riconoscendone ora per allora la piena validità

- gli allegati A, B e C al presente atto.



Handwritten initials or signature.

Allegato n. A

Applicazione del Metodo di computo della scadenza della gestione unitaria sovracomunale di ogni fase del ciclo idrico integrato.

D.30 All1.1 stralcio da lett. prot. Mondo Acqua in ricezione AATO4 n. 2095_17/10/07

Allegato n. B

Cronoprogramma di cui all'Art. 4 sub 2.

Allegato n. C

- Disciplinare Tecnico Gestionale (D.T.G.);
- Addendum al Disciplinare Tecnico Gestionale vigente (D.T.G.);
- Convenzione e Disciplinare di regolazione dei rapporti tra AATO e Gestore (art. 9, c.3, L.R. 13/97) approvato con D.G.R. 24/11/97 n. 31-23227

così come approvati con verbali di Deliberazione della Conferenza n. 2 del 7/08/06 e n.17 del 29/10/2007; tutti richiamati quali parti integranti all'art. 7 punto 2 e all'art. 8 punto 1 del presente Accordo convenzionale.



ALLEGATO A

Applicazione del Metodo di computo della scadenza della gestione unitaria sovracomunale di ogni fase del ciclo idrico integrato.

Tabella 1: dati relativi ai Comuni attualmente in gestione

Comune	Periodo di affidamento del servizio	Mesi residui da 1/1/08	Ricavo annuo totale da Servizio Idrico Integrato (in €, no IVA, da dati 2005)	Ricavo totale sul periodo di affidamento da Servizio Idrico Integrato (in €, no IVA, da dati 2005)
Mondovi	1/11/2000-1/11/2020	154	1.489.278	19.112.401
Briaglia	1/1/2002-31/12/2020	156	18.082	235.066
Vicoforte Mondovi	1/1/2002-31/12/2020	156	172.649	2.244.437
Villanova Mondovi	1/3/2002-1/3/2022	171	250.764	3.573.387
Roccaforte Mondovi	1/4/2002-31/12/2020	156	125.755	1.634.815
TOTALE			2.056.528	26.800.106

Tabella 2: dati relativi ai Comuni di nuova acquisizione

Comune	Ricavo annuo totale da Servizio Idrico Integrato (in €, no IVA, da dati 2005)
S. Michele Mondovi	81.079
Benevagienna	99.965
Frabosa Soprana	79.156
TOTALE	260.200

Tabella 3: calcolo del nuovo periodo di affidamento.

VOCE	DESCRIZIONE	VALORE	UNITA' DI MISURA
A1	Ricavo totale sul periodo di affidamento da Servizio Idrico Integrato per affidamenti attuali (in €, no IVA, da dati 2005)	26.800.106	€
A2	Ricavo annuo totale da Servizio Idrico Integrato per comuni in gestione e nuovi comuni (in €, no IVA, da dati 2005)	2.316.728	€/anno
A3	Durata nuovo affidamento rimodulato su n°8 comuni (A3=A1/A2)	11 anni 7 mesi	
A4	Nuovo termine di affidamento di tutte le gestioni	31/07/2019	

ALLEGATO B

CRONOPROGRAMMA di cui all'art.4 sub.2		
MONDO ACQUA S.P.A.	2009	2010
CICLO IDRICO INTEGRATO	€ 100.000,00 (euro centomila/00)	€ 100.000,00 (euro centomila/00)

HH



Handwritten signature or initials.